



Cod. H20/P2  
Cod. BI/ac  
Circolare n. 30

**Protocollo Generale (Uscita)**  
**cnappcrm – aoo\_generale**  
**Prot.: 0000294**  
**Data: 06/03/2019**

- Ai Consigli degli Ordini Provinciali  
- Alle Federazioni e Consulte Regionali

**LORO SEDI**

**OGGETTO: Conferenza Nazionale degli Ordini – Roma 8 marzo 2019.  
Modifiche Linee Guida, Regolamento e Sanzioni  
Aggiornamento Professionale Continuo  
Invio documentazione.**

Facendo seguito alla Circolare n.122 inviata l'8 ottobre 2018, a cui sono seguiti i contributi da parte di Ordini/Consigli di Disciplina/Federazioni e Consulte, si provvede a trasmettere, in allegato, la seguente documentazione, in vista della trattazione prevista nella Conferenza Nazionale degli Ordini, in programma venerdì 8 marzo p.v.:

- Confronto Regolamenti per l'aggiornamento professionale continuo all'interno della Rete delle Professioni Tecniche
- Quadro riassuntivo dei contributi pervenuti in riferimento alla Circolare n. 122/2018
- Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo – Proposta di revisione e Allegati

Con l'occasione si rammenta che non sarà consegnata copia della documentazione; la stessa sarà esclusivamente consultabile e scaricabile collegandosi al link: <https://app.box.com/v/architetti>.

Con i migliori saluti

*Il Coordinatore  
del Dipartimento Interni  
(arch. Franco Frison)*

*Il Consigliere Segretario  
(arch. Fabrizio Pistolesi)*

*Il Presidente  
(arch. Giuseppe Cappochin)*

Aggiornamento professionale continuo

---

**CONFRONTO REGOLAMENTI  
PER L'AGGIORNAMENTO  
PROFESSIONALE CONTINUO  
ALL'INTERNO DELLA  
RETE DELLE PROFESSIONI  
TECNICHE**

---



**CNA  
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

**Consiglio Nazionale Architetti  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**  
www.awn.it

Redatto da  
**Dipartimento Formazione e qualificazione professionale**

Coordinatrice Dipartimento  
**Ilaria Becco**

Gruppo operativo Formazione  
**Adriana Fantini** (Piacenza)  
**Roberto Felici** (Arezzo)  
**Paolo Lo Iacono** (Caltanissetta)  
**Giuseppe Panebianco** (Imperia)  
**Vito Redaelli** (Milano)  
**Wolfgang Thaler** (Bolzano)

Ufficio di Presidenza  
**Arturo Giusti** (Referente per il GO Formazione)

MARZO 2019

## CONFRONTO REGOLAMENTI FORMAZIONE ALL'INTERNO DELLA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE - 27 febbraio 2019

Il presente documento è stato redatto dal Gruppo Operativo Formazione con riferimento ai contributi pervenuti in risposta alla Circolare n. 122/2018 che evidenziano le diversità presenti tra i regolamenti in materia di aggiornamento professionale continuo tra le categorie professionali della Rete delle Professioni Tecniche.

Obiettivo del documento è quello di fornire una sintetica panoramica dei riferimenti normativi in materia di aggiornamento professionale continuo di alcune delle categorie che aderiscono alla RPT (Ingegneri, Geometri e geometri laureati, Geologi, Dottori Agronomi e forestali) con particolare attenzione ad alcuni temi (autocertificazioni, esoneri, sanzioni).

		ARCHITETTI PPC	GEOMETRI	INGEGNERI	GEOLOGI	AGRONOMI e FORESTALI
normative	riferimento principale	Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo approvato dal Consiglio nazionale il 31 maggio 2017	Nuovo Regolamento per la formazione professionale continua approvato con Delibera del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati del 20-12-2017)	Regolamento approvato dal Ministero di Giustizia il 15-07-2013 - entrata in vigore 21/06/2013	Regolamento per la formazione professionale continua pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero di Giustizia il 15/01/2018	Regolamento per la formazione professionale continua. Approvato dal CONAF con delibera del 23/10/2013, entrata in vigore 01/01/2014
	riferimento secondario	LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO approvato dal CNAPPC il 21 dicembre 2016		Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale - TESTO UNICO 2018 entrato in vigore il 1 gennaio 2018		
assolvimento dell'obbligo	periodo di riferimento	triennio	triennio	annuale	triennio	triennio
	limiti annuali	nessuno	nessuno	per esercitare la professione l'iscritto all'albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP a prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 120	senza limiti annuali (per i neoiscritti si considerano 17 cfp per ogni annualità di obbligo formativo)	con limiti annuali
	decorrenza	dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione all'Albo	dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione all'Albo	al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto al raggiungimento di zero CFP non vengono attuate ulteriori detrazioni	dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione all'Albo	dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione all'Albo
	unità di misura	CFP	CFP	CFP	CFP	CFP
	valore CFP	1 ora=1 CFP	Variabile a seconda della tipologia di evento (art. 7 Regolamento)	1 ora=1 CFP o Allegato "A"	1 ora = 1 CFP	1 CFP=8 ore
	n. crediti	60 nel triennio	60 nel triennio	30 annuali	50 nel triennio	2 CFP all'anno 9 CFP nel triennio

		ARCHITETTI PPC	GEOMETRI	INGEGNERI	GEOLOGI	AGRONOMI e FORESTALI
autocertificazioni		<p><b>LINEE GUIDA art. 6.7 - art. 5.4</b>  <b>Gli iscritti richiedono al proprio Ordine, attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica, il riconoscimento dei c.f.p. per la partecipazione ai seguenti eventi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corsi abilitanti: sicurezza, VV.F., acustica, certificazione energetica;</li> <li>- Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, seconda o ulteriore laurea, corsi abilitanti all'insegnamento per discipline affini all'architettura;</li> <li>- <b>Altre attività 15 c.f.p. complessivi nel triennio</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. partecipazione a mostre, fiere ed altri eventi assimilabili;</li> <li>. monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale;</li> <li>. esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile;</li> <li>. attività formativa svolta all'estero;</li> <li>. attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici;</li> <li>. corsi o eventi organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi.</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>REGOLAMENTO art. 3 - art. 12</b>  <b>Gli iscritti chiedono al proprio Ordine il riconoscimento dei c.f.p., attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica, per la partecipazione ai seguenti eventi formativi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- corsi o esami universitari (laurea, specializzazione, perfezionamento master);</li> <li>- visite tecniche e viaggi di studio;</li> <li>- partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato;</li> <li>- relazioni o lezioni negli eventi formativi;</li> <li>- pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico-professionali;</li> <li>- rivestimento del ruolo di professionista affidatario ai fini di un contratto di apprendistato o tirocinio professionale</li> <li>- frequenza a corsi di alta formazione post secondaria</li> <li>- attività di docenza.</li> </ul>	<p><b>REGOLAMENTO art. 5 - art. 6 - Allegato A</b>  <b>Gli iscritti chiedono il riconoscimento dei c.f.p. attraverso autocertificazione (massimo 15 c.f.p.), per aggiornamento "informale" e "formale"</b></p> <p><b>Apprendimento informale (Allegato A)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento informale dimostrabile conseguente all'attività lavorativa profess. nel campo dell'ingegneria; certificazione delle competenze</li> <li>- Aggiornamento conseguente a studi, ricerche e brevetti Pubblicazioni;</li> <li>- Aggiornamento conseguente ad attività organizzative, di coordinamento e di studio;</li> <li>- Aggiornamento conseguente ad attività di solidarietà in occasioni di calamità.</li> </ul> <p><b>Apprendimento Formale (Allegato A)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frequenza corsi di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca.</li> <li>- Frequenza di corsi universitari con esame finale</li> </ul> <p><b>TESTO UNICO 2018 art. 5 - art. 6</b>  per ogni tipologia individuata nel Regolamento vengono fornite indicazioni di dettaglio</p>	<p><b>REGOLAMENTO art. 7</b>  <b>Richiesta degli iscritti, attraverso autocertificazione, per un massimo di 12 CFP all'anno, direttamente riconosciuti dall'Ordine Regionale di appartenenza, per le seguenti attività:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) partecipazione a gruppi di lavoro, commissioni tecniche in rappresentanza del CNG o di un Ordine Regionale;</li> <li>b) partecipazione a commissioni per esami di Stato per l'abilitazione alla professione;</li> <li>c) partecipazione a corsi formativi organizzati da enti o istituti riconosciuti;</li> <li>d) redazione di libri e pubblicazioni su riviste tecniche o scientifiche;</li> <li>e) attività di tutor in tirocini presso Università o enti di formazione;</li> <li>f) docenze in corsi, master, dottorati, specializzazioni, attività di relatore per tesi di laurea o diplomi;</li> <li>g) docenze e relazioni in eventi APC;</li> <li>h) superamento di esami universitari;</li> <li>i) dottorati di ricerca.</li> </ul> <p><b>art. 9</b> Partecipazione ad eventi organizzati o validati da altri Ordini professionali.  <b>art. 11</b> Partecipazione ad Eventi svolti all'estero.</p>	<p><b>REGOLAMENTO art. 3</b>  <b>Gli iscritti chiedono al proprio Ordine il riconoscimento dei c.f.p., attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica, per la partecipazione ai seguenti eventi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- corsi di formazione e aggiornamento;</li> <li>- dottorati di ricerca;</li> <li>- corsi universitari, di specializzazione, di perfezionamento e master universitari;</li> <li>- seminari, convegni, laboratori professionali, giornate studio;</li> <li>- visite tecniche, viaggi di studio;</li> <li>- partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro della categoria professionale;</li> <li>- partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione;</li> <li>- partecipazione a commissioni presso enti pubblici territoriali per la valutazione di piani o progetti;</li> <li>- relazioni o lezioni nelle attività formative;</li> <li>- docenze in Università o centri di ricerca regionali, nazionali, comunitari o internazionali.</li> <li>- articoli scientifici o tecnico-professionali, monografie su argomenti collegati all'attività, che riportino esplicitamente la revisione di un comitato scientifico-tecnico.</li> </ul> <p><b>L'iscritto può richiedere il riconoscimento di attività diverse da quelle previste all'art. 3 che possono essere riconosciute nella misura massima</b></p>
esoneri	esonero temporaneo	<p><b>REGOLAMENTO art. 3 Esoneri</b>  Il Consiglio dell'Ordine territoriale può valutare di esonerare l'iscritto su domanda dell'interessato, in coerenza con le Linee guida.</p> <p><b>LINEE GUIDA art. 7 - Esoneri</b>  20 CFP da richiedere annualmente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) maternità, paternità e adozione</li> <li>b) malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi continuativi;</li> <li>c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore</li> <li>d) docenti universitari a tempo pieno, iscritti nell'elenco speciale.</li> <li>e) Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni.</li> </ul>	<p><b>REGOLAMENTO art. 13 Dergoghe</b>  Riduzione del totale dei c.f.p. formativi triennali, proporzionalmente alla durata dell'esonero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) maternità/paternità,</li> <li>b) grave malattia o infortunio;</li> <li>c) servizio militare volontario o servizio civile;</li> <li>d) altri casi di documentato impedimento,</li> <li>e) comprovato assolvimento dell'obbligo di formazione continua, in quanto iscritto anche ad altro Ordine;</li> <li>f) Esonero parziale dall'obbligo formativo per gli iscritti di età anagrafica maggiore di 65 anni che, dichiarano, il non esercizio ininterrotto della professione nel triennio.</li> </ul>	<p><b>REGOLAMENTO art. 11 - Esoneri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maternità o paternità;</li> <li>2. Malattia o infortunio;</li> <li>3. Gravi malattie invalidanti;</li> <li>4. Assistenza a persone con grave malattia cronica;</li> <li>5. Zone colpite da catastrofi naturali;</li> <li>6. Lavoro all'estero;</li> <li>7. Servizio militare volontario e servizio civile</li> </ol> <p><b>TESTO UNICO 2018 art. 11. Esoneri</b>  l'esonero consente una riduzione dei CFP detratti a fine anno pari a 2,5 CFP per ogni mese intero riconosciuto  vengono specificate le singole casistiche individuate dal Regolamento</p>	<p><b>REGOLAMENTO art. 2 Esoneri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gravidanza;</li> <li>b) nei casi di maternità o paternità;</li> <li>c) nei casi di infortunio e/o grave malattia;</li> <li>d) non esercizio dell'attività professionale, in forma libera o dipendente, per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi;</li> <li>e) svolgimento della professione in via esclusiva all'estero, per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi;</li> <li>f) nei casi di altri impedimenti o cause di forza maggiore oggettivamente accertabili;</li> <li>g) iscritto con anzianità di iscrizione superiore a 30 anni</li> </ul> <p>riduzione c.f.p. nella misura massima di 40 cfp per ogni triennio. La riduzione è proporzionale al periodo di impedimento (limitazioni: 2 cfp al mese con un massimo di 17 cfp all'anno)</p>	<p><b>REGOLAMENTO art. 15 - Esoneri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) maternità, per un anno;</li> <li>b) malattia grave, infortunio, servizio militare volontario e civile, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi; c) altri casi di documentato impedimento; esercizio dell'attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della Pubblica amministrazione;</li> <li>d) Iscritti in regola con obblighi di frequenza ai corsi di laurea e ai dottorati di ricerca</li> <li>e) Gli iscritti che non cercano la professione, neanche occasionalmente.</li> </ul>
	esonero definitivo	<p>iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.</p>	<p>esonero parziale dall'obbligo formativo per gli iscritti di età anagrafica maggiore di 65 anni che, dichiarano, il non esercizio della professione ininterrotto nel triennio.</p>	<p>non presente</p>	<p>iscritto con anzianità di iscrizione superiore a 30 anni: nella misura massima di 40 cfp nel triennio (30 cfp per l'esperienza maturata e, in modo proporzionale, 1 cfp per ogni anno di iscrizione successivo al trentennio)</p>	

		ARCHITETTI PPC	GEOMETRI	INGEGNERI	GEOLOGI	AGRONOMI e FORESTALI
deontologia	sanzioni - Regolamento	<p><b>REGOLAMENTO - art. 4 - Illecito disciplinare</b> Costituisce illecito disciplinare la violazione dell'obbligo di formazione continua. Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione.</p> <p><b>LINEE GUIDA art. 8 - Sanzioni</b> L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n° 137. Alla scadenza del triennio formativo l'Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, riscontrato l'illecito avvia l'azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.</p>	<p><b>REGOLAMENTO - art. 2</b> La violazione dell'obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare.</p>	<p><b>REGOLAMENTO - art. 12 - Sanzioni</b> 1. Qualora un iscritto abbia esercitato la professione (omissis) senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale ai sensi dell'art. 3, comma 3 (cioè senza essere in possesso di un minimo di 30 CFP), il Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.</p> <p><b>TESTO UNICO 2018 - art. 12. CONTROLLI E SANZIONI</b> "... i nuovi iscritti che non abbiano assolto all'obbligo del conseguimento dei 5 CFP in materia di etica e deontologia professionale entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione, come prescritto dall'art. 12 del Regolamento, sono soggetti a procedimento disciplinare."</p>	<p><b>REGOLAMENTO - art. 8 - Procedimenti sanzionatori per APC</b> Nel caso in cui un iscritto all'Albo unico nazionale non abbia assolto all'obbligo di APC (omissis), il consiglio dell'ordine regionale di appartenenza è tenuto a deferirlo al consiglio di disciplina territoriale per le conseguenti sanzioni disciplinari.</p> <p><b>CIRC. 421 - ART. 8 -PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER L'APC</b> Si applicano i provvedimenti della censura o della sospensione dall'esercizio della professione di cui all'art. 14, comma 1°, nn. 1) e 2), della Legge 616/1966. Seppur nel rispetto della piena autonomia e indipendenza dei Consigli di Disciplina Territoriali, si suggerisce di modulare e graduare la gravità della sanzione, partendo dalla censura per arrivare alla sospensione dall'esercizio professionale fino a 60 giorni, in funzione del numero dei CFP mancanti all'adempimento dell'obbligo APC; ferma restando la possibilità di comminare le altre più gravi sanzioni, come individuate dall'art. 14, comma 1°, della Legge 616/1966, in caso di recidività e/o sussistenza di particolari circostanze aggravanti.</p>	<p><b>REGOLAMENTO - ART. 18 - Inosservanza dell'obbligo formativo</b> Il mancato adempimento dell'obbligo formativo triennale costituisce illecito disciplinare. In consiglio dell'ordine territoriale segnala, al termine della procedura di cui all'art. 17, comma 4 del Regolamento (al termine del triennio viene assegnato un termine congruo, non superiore ad un anno, per mettersi in regola), l'inosservanza dell'obbligo al consiglio di disciplina.</p>
	sanzioni - Codice deontologico	<p><b>CODICE DEONTOLOGICO - art. 9 - Aggiornamento professionale</b> La mancata acquisizione: 1. dei c.f.p. triennali, nel limite massimo del venti per cento (12 su 60) comporta la censura; 2. di un numero di c.f.p. superiore al venti per cento comporta la sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni cfp mancante. Il professionista sanzionato è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo entro il triennio formativo successivo.</p>	<p><b>CODICE DEONTOLOGICO - art. 23 – Dello svolgimento della formazione continua</b> Il geometra deve: a) svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamento è stato incaricato, nel pieno rispetto dello standard di qualità stabilito dal Consiglio Nazionale, sentiti i Consigli dei Collegi provinciali e circondariali; b) mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e di aggiornamento secondo le modalità statuite dal Consiglio Nazionale sentiti i Collegi provinciali e circondariali. NO INDICAZIONI SPECIFICHE</p>	<p><b>CODICE DEONTOLOGICO - art. 7 - Formazione e aggiornamento</b> 7.1 L'ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell'arte della cultura professionale. 7.2 L'ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge. NO INDICAZIONI SPECIFICHE</p>	<p><b>CODICE DEONTOLOGICO - art. 9 - Formazione continua</b> Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge in tema di aggiornamento professionale, è fatto obbligo al geologo di curare, perfezionare ed aggiornare costantemente la sua preparazione professionale, anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento che rilascino certificazioni e/o attestati, nonché ad iniziative culturali, tecnico culturali e tecnico-scientifiche, di livello nazionale e regionale, europeo ed internazionale</p>	<p><b>CODICE DEONTOLOGICO - art. 13 - Formazione continua</b> 1. L'iscritto all'Albo, sia singolo, associato o socio, ha il dovere di aggiornarsi costantemente e per tutto il tempo in cui manterrà il proprio status professionale, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività. 2. Il mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua costituisce un illecito disciplinare e come tale è sanzionato.</p> <p><b>LEGGE 7 GENNAIO 1976 N°3 - TITOLO V - SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - Art. 38 - Sanzioni disciplinari</b> Sanzioni disciplinari: a) avvertimento b) censura c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni d) radiazione. IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE DI INDICAZIONI SPECIFICHE</p>

Aggiornamento professionale continuo

---

**QUADRO RIASSUNTIVO DEI  
CONTRIBUTI PERVENUTI  
IN RIFERIMENTO ALLA  
CIRCOLARE N. 122/2018**

---



**CNA  
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

**Consiglio Nazionale Architetti  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**  
www.awn.it

Redatto da  
**Dipartimento Formazione e qualificazione professionale**

Coordinatrice Dipartimento  
**Ilaria Becco**

Gruppo operativo Formazione  
**Adriana Fantini** (Piacenza)  
**Roberto Felici** (Arezzo)  
**Paolo Lo Iacono** (Caltanissetta)  
**Giuseppe Panebianco** (Imperia)  
**Vito Redaelli** (Milano)  
**Wolfgang Thaler** (Bolzano)

Ufficio di Presidenza  
**Arturo Giusti** (Referente per il GO Formazione)

MARZO 2019



**QUADRO RIASSUNTIVO DEI CONTRIBUTI - RIF. CIRCOLARE N. 122 - 27 febbraio 2019**

5t

\* ogni documento viene identificato con un codice che viene riportato nella casella "vedi anche" in modo da collegare i documenti che contengono gli stessi temi

\*\* viene indicato in risposta a quale circolare è stato inviato il contributo (Circolare n. 122/2018 per la formazione - Circolare n. 126/2018 per la deontologia - Circolare n. 156/2018 per la revisione delle Linee guida ai procedimenti disciplinari)

\*\*\* i contributi sono sintetizzati e suddivisi per tema in: formazione, deontologia, altro

\*\*\*\* viene indicato quale testo si propone di revisionare/modificare (DPR n. 137/2012, Codice deontologico, Regolamento formazione, Linee guida formazione, altro); nel caso in cui la proposta sia riferibile a uno specifico articolo viene indicato anche l'articolo;

\*\*\*\* vengono individuate, inoltre, altre due casistiche: "considerazioni generali" per le proposte generiche e "piattaforma iM@teria"

contributi che riguardano aspetti deontologici e che propongono una modifica del sistema sanzionatorio

Cod.*	Ordine/Fed./Con.	Data	Circolare**	Tema***	Proposta di modifica****	Art.****	Contenuti della proposta	Osservazioni GO	vedi anche
1a	REGGIO CALABRIA	12-11-2018	circolare 122	formazione deontologia	considerazioni generali		la formazione in alcuni casi è stata poco professionale per la scarsa qualifica del corpo docente; si richiede al Cnappc, in accordo con tutti gli Ordini, di coordinare l'offerta formativa con circolari dedicate, che definiscano argomenti, durata e docenti, per la definizione di un'offerta formativa gratuita on line unitaria per tutti gli iscritti, lasciando a carico dei singoli Ordini gli incontri formativi di interesse locale; in questo modo l'obbligo di aggiornamento professionale sarebbe facilmente assolvibile da parte di tutti gli iscritti; si segnala, senza voler giustificare chi non ha rispettato le norme, che molti iscritti, in seguito alla sanzione disciplinare, si cancellano; è necessario elevare la qualità della formazione	si rileva che nel primo triennio l'attività formativa è stata svolta per l'85% dagli ordini territoriali che risultano, quindi, i soggetti che possono in modo determinante incidere sulla qualità della formazione, compatibilmente con le risorse disponibili; il CNA può supportare gli ordini anche attivando corsi in modalità FAD su temi di interesse generale e ritenuti di particolare rilevanza	1a-4
					DPR n. 137/2012 - Codice deontologico - Codice appalti - altro		si suggerisce di promulgare una moratoria o addirittura di eliminare la formazione obbligatoria, introducendone l'obbligatorietà nel Codice degli appalti, quale requisito necessario per poter partecipare alle gare dei servizi di architettura e ingegneria, e obbligando le Amministrazioni (anche per SCIA, CILA, PC) a richiedere al professionista incaricato l'attestazione di aver conseguito la formazione obbligatoria; in tal modo si sposterebbe la responsabilità solo sul singolo professionista e non sugli ordini	l'obbligo di aggiornamento continuo è stato introdotto dal DPR 137/2012 ed è previsto per tutte le categorie professionali - per abrogare l'obbligo di aggiornamento sarebbe necessaria la modifica della normativa vigente che dovrebbe essere condivisa anche dalle altre categorie; in merito alla moratoria si rileva che il sistema delle sanzioni è stato approvato dalla Conferenza degli Ordini dopo un ampio e approfondito dibattito; una moratoria creerebbe disparità di trattamento rispetto a tutti gli iscritti che sono già stati sanzionati; in merito alle altre proposte (ad esempio, introdurre obbligo nella normativa dei LLPP, ecc...): tema da affrontare nella Conferenza degli Ordini	
					Regolamento		si evidenzia la dicotomia tra le norme degli ingegneri, più favorevoli, e quelle degli architetti; sarebbe opportuno omologare le regole della formazione per professionisti che svolgono attività simili	tema da affrontare congiuntamente alla Rete Professioni Tecniche	1a-6-10

1b	REGGIO CALABRIA	12-11-2018	circolare 126	formazione deontologia	Codice deontologico	art. 9	occorre conferire ai Consigli/Collegi di disciplina locali una maggiore autonomia nella trattazione delle questioni riguardanti la mancata osservanza delle norme relative alla formazione professionale; il sistema attuale delle sanzioni è troppo rigido e matematico, risultando lesivo della professionalità di alcuni iscritti (ad esempio un professionista affermato con un bagaglio culturale e progettuale nazionale o internazionale non ha la stessa necessità di aggiornamento di un giovane iscritto).	si ricorda che la tipizzazione delle sanzioni è stata introdotta per garantire un'uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale, ferma restando l'autonomia di giudizio dei Consigli di disciplina	1b-8-9-10-12-13-14a
2	NOVARA	1-11-2018	circolare 122	formazione	Linee guida	punto 5.4	si richiede di explicitare meglio gli eventi accreditabili in autocertificazione o, diversamente, lasciare discrezionalità agli Ordini; molti iscritti non ritengono siano corrette le indicazioni delle linee guida, in quanto non possono autocertificare eventi non riconosciuti dagli Ordini, Enti Terzi e CNAPPC, anche se si tratta di eventi di comprovato interesse e di formazione professionale (ad esempio eventi collaterali a saloni e fiere specializzate)	si suggerisce una revisione complessiva delle attività autocertificabili, definendo con maggiore chiarezza le casistiche esistenti e valutandone un possibile ampliamento	2-5-7-8-10
					Regolamento	art. 6.3	richiesta di revisionare il numero di cfp sulle discipline ordinistiche, proponendo n. 4 cfp contro i 12 cfp nel triennio.	considerato che il Regolamento richiede anche l'approvazione da parte del Ministero di Giustizia, tale modifica può essere valutata in un contesto di revisione complessiva del Regolamento, ad esempio per uniformarlo a quello delle altre categorie della RTP; in alternativa, nell'ipotesi di mantenimento dei 12 cfp deontologici nel triennio si potrebbe, per incrementare le opportunità formative in tale area, valutare un allargamento delle tematiche (rispetto a quanto attualmente previsto dall'Allegato 1 delle Linee guida); si propone, inoltre, un incremento dei corsi FAD realizzati dal CNAPPC in materia di discipline ordinistiche (ad esempio, introducendo corsi specifici per i giovani iscritti)	2-3-7-8-13-14b-16
3	SONDRIO	7-11-2018	122 - c'è anche un contributo sulla circolare 127	formazione	Regolamento	art. 6.3	richiesta di modifica sull'obbligatorietà di acquisizione dei cfp in materia deontologica; auspicabile da parte del Cnappc che ogni anno venga segnalato un tema/argomento, declinato e sviluppato dai singoli Ordini.	si veda considerazione punto 2	2-3-7-8-13-14b-16
				altro			si richiede al Cnappc di predisporre documenti tipo per assolvere alle normative vigenti (privacy- trasparenza amministrativa- anticorruzione ecc), con facoltà degli Ordini di rielaborarle.		
							si richiede al Ministero e Anac di emanare Linee guida specifiche per Enti pubblici e Ordini professionali in materia di Trasparenza e Anticorruzione, per semplificare le incombenze burocratiche		

4	REGGIO EMILIA	10-11-2018	circolare 122	formazione	considerazioni generali	<p>si evidenziano gli aspetti positivi della formazione e la differenziazione dell'offerta formativa organizzata dagli ordini e dagli enti; sull'esperienza del primo triennio si sono valutate le variabili formative in termini di tempo, modi e contenuti con particolare attenzione alla formazione a distanza;</p> <p>si suggerisce che il CNAPPC possa definire una proposta qualitativa codificata in specifiche linee guida generali e univoche, anche proponendo un catalogo on line di corsi FAD, di cui siano garantiti i contenuti; si richiede al Cnappc di valutare l'opportunità di creare proposte FAD su argomenti per cui vi sia necessità di una medesima indicazione applicativa (privacy-fatturazione elettronica ecc.);</p> <p>in generale si evidenzia la necessità di una maggiore condivisione delle proposte formative tra gli ordini</p>	<p>si vedano anche considerazione al punto 1; in merito alla condivisione delle proposte formative, si possono valutare azioni per favorire la condivisione di best practice tra gli Ordini (ad esempio programmare un incontro tra tutti i responsabili formazione degli ordini per individuare criteri di condivisione delle attività formative, soprattutto in modalità a distanza);</p> <p>per la condivisione dei corsi si potrebbe anche utilizzare la piattaforma im@teria prevedendo un'area riservata in cui ogni ordine possa inserire, se interessato, un feed back sulla riuscita del proprio corso</p>	1a-4	
						<p>si evidenzia il disdicevole comportamento di coloro che si iscrivono agli eventi gratuiti e poi non presenziano (l'ordine sta predisponendo un regolamento sulla formazione così come già fatto da altri ordini per limitare tale problema)</p>	<p>si ritiene debba essere una prerogativa dei singoli Ordini territoriali assumere iniziative su questi aspetti;</p> <p>si potrebbe implementare la piattaforma per consentire di poter applicare dei filtri all'iscrizione alle attività formative (ad esempio la piattaforma potrebbe evidenziare chi non ha pagato la quota e non farlo iscriverne ai corsi)</p>		
5	TRENTO	12-11-2018	circolare 122	formazione	Linee guida	punto 5.4	<p>richiesta di revisione dell'art.5.4 punto d Linee guida sul tema dei viaggi di studio, con proposta di valutare oltre al viaggio (1cfp/gg) i dibattiti/ gli incontri/ le mostre ecc. con relativi cfp</p>	<p>non appare necessaria una revisione del punto 5.4. per il tema dei viaggi studio in quanto con l'attuale formulazione è già consentito valutare oltre al viaggio, sia i seminari che le mostre a cui si partecipa nel corso dello stesso; è facoltà del singolo Ordine riconoscere cfp anche per le attività collaterali (da specificare nelle FAQ)</p>	2-5-7-8-10
						allegato 1-p. g)	<p>necessità di ampliare la gamma dei contenuti dei corsi sulle discipline ordinistiche per i dipendenti pubblici (in molti casi i temi affrontati sono solo di interesse per i liberi professionisti)</p>	<p>si vedano considerazioni punto 2</p>	5-14b
						punto 5.5	<p>chiarire quali sono gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale che possono consentire l'attribuzione di ulteriori cfp</p>	<p>si concorda sulla necessità di individuare dei criteri in quanto, fino ad oggi, tale opportunità è stata poco utilizzata</p>	

6	BELLUNO	12-11-2018	circolare 122	formazione deontologia	Regolamento - Codice deontologico - Linee guida	nel corso del primo triennio formativo l'ordine ha perso quasi il 14 % degli iscritti nonostante abbia garantito una ampia e gratuita offerta formativa; l'Ordine si è sempre attenuto alle circolari del CNAPPC e alle scadenze (ad esempio per le richieste di esonero), ha trasmesso i nominativi al consiglio di disciplina ma molte sono state le cancellazioni in seguito all'attivazione dei procedimenti disciplinari; ciò ha determinato una consistente riduzione delle entrate che per un Ordine piccolo rischia di minarne l'autonomia economica;			
						si evidenzia, inoltre, come in merito agli esoneri si siano determinati differenti criteri negli anni che hanno avuto come conseguenza una applicazione non univoca delle norme.	si scontra come il sistema applicato dagli architetti risulti diverso da quella in essere presso gli altri Ordini e Collegi delle professioni tecniche che talvolta nemmeno segnalano le inadempienze formative ai Consigli di disciplina; viene richiesta una approfondita revisione del sistema della formazione professionale, affinché i virtuosi non risultino solo gli Architetti P.P.C. e non si creino indebite forme di concorrenza professionale con chi non persegue, applica o sanziona le mancanze formative; si richiede inoltre al CNAPPC di vigilare affinché le sanzioni siano applicate in maniera uniforme da tutti gli Ordini	si auspica un coordinamento tramite la RPT (è già stato avviato con la costituzione di un gruppo di lavoro formazione della Rete); il CNAPPC valuterà le modalità di verifica dell'applicazione delle sanzioni per l'aggiornamento continuo	1a-6-10
7	TORINO	12-11-2018	circolare 122	formazione	Regolamento	art. 6.3	ridurre cfp deontologia minima 4 cfp triennio	si vedano considerazioni punto 2	2-3-7-8-13-14b-16
					Linee guida	punto 7	richiesta di chiarire le casistiche degli esoneri, con proposte di modifiche e integrazioni del punto 7 di seguito riportate in dettaglio	si condivide la necessità di chiarimento sul tema degli esoneri per garantire uniformità di comportamento su tutto il territorio	7-8-10-11-13-14b
							Maternità, paternità e adozione 1) l'esonero per la paternità è riconoscibile contestualmente a quello per la maternità (diversamente non sono controllabili) 2) introduzione del riconoscimento di esonero per "AFFIDAMENTO"		
Malattia grave o infortunio (che determini l'interruzione dell'attività almeno per 6 mesi continuativi) - Altri casi di grave impedimento (di durata di almeno 6 mesi) e situazioni di eccezionalità: L'iscritto che è colpito da grave malattia/ infortunio/altri casi gravi deve poter svolgere la professione - nella misura che gli è consentita dalla patologia/problematica - anche durante il periodo di esonero concesso									

7	TORINO	12-11-2018	circolare 122	formazione	Linee guida	punto 7	Invalidità permanente dichiarata da commissione sanitaria: Riconoscimento dell'INVALIDITA' PERMANENTE (proposta modalità): Richiesta documentazione medica comprovante l'invalidità permanente riconosciuta. Durante il periodo dell'esonero l'iscritto per quanto possibile può esercitare la professione. Modalità: - % invalidità >= 50% > deduzione 20 cfp nel triennio compresi i 4 cfp in materie di deontologia e discipline ordinistiche - % invalidità < 50% > deduzione 10 cfp per ogni anno di richiesta	in linea generale non si ritiene opportuno introdurre casistiche troppo dettagliate - tale voce può rientrare nell'indicazione "malattia/infortunio/altri casi..."; sarà l'Ordine che potrà valutare caso per caso	
							Anzianità anagrafica e d'iscrizione all'albo: va eliminata la doppia condizione (20 anni di iscrizione) perché non è gestito dal sistema IMATERIA		
							Non esercizio della professione per almeno 3 anni (in nessuna forma e neanche occasionalmente): questo punto va riformulato e chiarito: - ESONERO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (esempi, non esaustivi, casistiche da chiarire): 1) coloro in possesso dei 3 requisiti richiesti perché di fatto non svolgono ruoli tecnici ma esclusivamente amministrativi o che non riguardano la loro abilitazione all'albo; 2) coloro che svolgono ruoli tecnici ma non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.) 3) coloro che firmano personalmente atti professionali solo per conto dell'Ente di appartenenza 4) coloro che svolgono attività attinente l'architettura ma che non necessitano l'iscrizione all'albo (redazione di studi di fattibilità (di ricerca),etc. - POSSESSO DELLA PARTITA IVA, senza svolgimento della professione, mantenuta ai soli fini pensionistici o per la conclusione di atti procedurali vari (es: fallimenti, etc.) o con svolgimento di attività che non prevedono la sottoscrizione di atti professionali (architetti designer, grafici) - VINCOLO DEI "3 ANNI CONSECUTIVI" "non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente) per tre anni consecutivi" Da chiarirne l'applicazione: i 3 anni si intendono a partire dalla richiesta	si rimanda a un approfondimento specifico	
							esonero per permanenza all'estero: reinserimento della tipologia già prevista con la precisazione che è interdetta la professione in Italia nel periodo di esonero.	tale casistica era presente nella prima versione delle Linee guida ed era stata eliminata sulla scorta dell'esperienza e della possibilità, sempre più diffusa, di poter frequentare corsi in modalità a distanza	
							debito formativo per coloro che passano dall'albo B all'albo A: E' riconoscibile l'esonero per prima iscrizione all'albo nella sezione A per coloro che provengono dalla sezione B?	il caso di passaggio dalla sezione B alla sezione A non può essere considerato prima iscrizione	

7	TORINO	12-11-2018	circolare 122	formazione	Linee guida	<p>punto 5.6</p> <p>riconoscimento cfp per attività formativa svolta dai dipendenti di aziende private per conto del datore di lavoro; Nelle FAQ del portale IMATERIA è attualmente riportato quanto segue (non indicato nel testo della norma): "...l'ente richiede all'Ordine territoriale di riferimento l'accREDITAMENTO ex-ante del singolo evento o del programma di aggiornamento annuale, non è ammessa la richiesta a posteriori." Poiché la richiesta ex-ante comporterebbe un iter procedurale troppo gravoso (istanza cartacea, valutazione e deliberazione del Consiglio, caricamento IMATERIA, ect) si ritiene che il riconoscimento di tale attività possa essere valutato, analogamente a quello dei dipendenti pubblici, in autocertificazione attraverso il portale IMATERIA, in soluzione a posteriori.</p>	<p>si ritiene che sia più opportuno che l'accREDITAMENTO venga richiesto anticipatamente</p>	7-15a
						<p>punto 6.7</p> <p>auspicabile introdurre un termine per inserimento attività in autocertificazione</p>	<p>si potrebbe inserire un termine entro cui inviare le richieste di autocertificazione (ad esempio un periodo di sei mesi dalla data di svolgimento dell'attività formativa)</p>	7-11-13-17
						<p>punto 5.4 a</p> <p>riconoscere cfp per partecipazione Commissioni/GDL/CDD che richiedono studi e approfondimenti</p>		2-5-7-8-10
						<p>punto 5.4 b</p> <p>riconoscere cfp per la visita agli edifici con allestimenti museali indipendentemente dalla mostra contenuta (ad esempio se di architettura contemporanea di interesse)</p>		2-5-7-8-10
						<p>punto 5.3</p> <p>validazione CFP per laurea specialistica/ ulteriori lauree: chiarire il criterio per l'assegnazione dei cfp per i corsi universitari di specializzazione o 2° lauree. Non pare sensata l'assegnazione totale a posteriori. Proposta: assegnazione annuale al raggiungimento di 20 CFU/anno.</p>	<p>si propone di inserire questa, come altre specifiche, nelle FAQ per non appesantire troppo le Linee guida: per risolvere il problema segnalato si potrebbe consentire di attestare la frequenza ad ogni anno di master per assegnare 20 cfp all'anno, anche prima di terminare il master</p>	
						<p>punto 5.2.1</p> <p>chiarimenti per i corsi in modalità FAD, in particolare per le seguenti casistiche: - attività erogata dall'estero e fruita dall'Italia: chiarire se e come sono riconoscibili i corsi stranieri svolti in modalità FAD; - maggiore riconoscimento in termini di cfp per i percorsi FAD rispondenti ai requisiti di quanto previsto all'allegato 3 delle LG</p>	<p>ai sensi delle vigenti linee guida e dell'Allegato 3 le modalità di attribuzione dei cfp per i corsi FAD sono uguali a quelle per i corsi frontali</p>	7-10-11
						<p>punto 4</p> <p>chiarire le modalità di calcolo dei crediti parziali dovuti per le cancellazioni o le re-iscrizioni: il debito dell'anno è proporzionale? Se sì, in che misura è dovuta la deontologia? E' corretto che ci sia un'indicazione univoca valevole per tutti gli Ordini. Ad oggi è stata a discrezione di ogni consiglio (alcuni proporzionale, altri con debito totale 20 CFP, altri obbligati dall'anno successivo)</p>	<p>le modalità di calcolo dei crediti parziali sono specificate nelle FAQ - da verificare se devono essere inserite anche nel testo delle Linee guida</p>	7-11

7	TORINO	12-11-2018	circolare 122	formazione	Linee guida	punto 6.7	introdurre riconoscimento CFP per tutti i corsi formativi imposti dalla normativa, analogamente ai corsi abilitanti già specificati nel testo delle linee guida: per l'abilitazione a svolgere specifici ruoli, quali ad esempio: Mediazione, Amministratori di Condominio, smaltimento amianto (L.257/92 art. 10), rilevamento termografico (norme UNIISO9712), etc. purché attinenti all'ambito professionale di attività dell'architetto	si ricorda che il principio su cui si basa l'autocertificazione dei corsi abilitanti è che si tratta di percorsi formativi individuati da specifiche normative e organizzati da soggetti "controllati"; è necessaria una verifica di ogni singola casistica	7-11-13-17
							chiare riconoscibilità corsi D.LGS 81/08 svolti da architetti dipendenti, quali ad esempio: RLS, Preposto, Lavoratore, Addetto primo soccorso, addetto prevenzione incendi in quanto specifici per la figura di "dipendenti o datori di lavoro". Pertanto, nell'ambito del D.LGS 81/08, sono riconoscibili soltanto i percorsi per CSE/CSP o RSPP.		7-11-13-17
						autocertificazione su im@teria con sistema obbligatorio di verifica delle istanze da parte degli ordini (punto 6.7); sono stati rilevati alcuni casi in cui l'iscritto ha ottenuto l'assegnazione di un numero di crediti non conforme alla norma (es: visita mostra = 5 CFP in svariate occasioni)	si rileva che gli ordini con un numero elevato di iscritti effettuano solo dei controlli a campione si suggerisce di implementare la piattaforma in modo che non consenta di caricare più di 15 cfp nel triennio relativamente alle attività del punto 5.4		
					im@teria	si rilevano criticità nella gestione dei cfp con Im@teria sia da parte dell'Ordine che degli iscritti - necessità di semplificare la lettura della situazione dei cfp - occorre sviluppare il sistema affinché si possa avere con semplice interrogazione la situazione degli iscritti in regola e non in regola; occorre aver un collegamento diretto con l'anagrafica dell'Albo Unico		7-12-13-15a	
					occorre che il sistema operi un controllo automatico per evitare l'inoltro di doppie istanze - occorre che il sistema verifichi lo status dell'iscritto non in regola con cfp nel triennio pregresso				
					occorre che le modifiche o integrazioni alla funzionalità del sistema siano comunicate agli Ordini territoriali, attraverso un flusso continuo e aggiornato				
					deontologia	considerazioni generali		attivare interlocuzione con INARCASSA in merito a cancellazione automatica in connessione con la sospensione dall'albo	si concorda sulla necessità di attivare un confronto con INARCASSA

8	BOLOGNA-CATANIA-PALERMO- POTENZA- ROMA- SALERNO- TORINO- TRAPANI	anticipato al GO - trasmesso al CNA in data 13- 11-2018	circolare 122	formazione deontologia	Regolamento	considerazioni generali	richiesta al Cnappc di avviare una modifica al Regolamento di formazione perché sia più efficace e attinente agli obiettivi, fra i quali “proteggere l’interesse collettivo salvaguardando le aspettative della committenza”; i tempi lunghi di svolgimento dei procedimenti disciplinari rendono tardive le sospensioni e sono lesivi dell’interesse dei singoli e dell’interesse collettivo (non è un problema solo di alcuni ordini ma di tutti); in forza dei regolamenti in vigore, vi è enorme discrasia fra Architetti e Ingegneri, in quanto l’architetto continua a lavorare fino a che il procedimento deontologico non è concluso, mentre il secondo no ed il procedimento si attiva solo in caso di esercizio della professione in assenza di regolarità formativa; occorre un Regolamento che abbia una struttura simile - si richiede l’intervento del Ministero della Giustizia per semplificare e parificare i procedimenti di tutte le libere professioni, introducendo l’uso della pec			
					Codice deontologico	art. 9	si rileva come il calcolo automatico dei CFP mancanti sottragga autonomia decisionale agli Ordini proposta 1: si propone di eliminare l'obbligo di procedimento automatico per tutti gli inadempienti: il procedimento viene fatto solo per coloro che esercitano la professione in assenza di regolarità formativa; si propone di introdurre l'obbligo all'iscritto di esibire in fase di incarico, pubblico o privato, il Certificato di Regolarità Formativa rilasciato dall'Ordine di appartenenza	si veda considerazione punto 1b	1b-8-9-10-12-13-14a	
							proposta 2: revisione del sistema sanzionatorio (che non dovrà comunque mai essere retroattivo) con gradualità e alleggerimento delle sanzioni (sospensione solo per i casi più gravi, ad esempio solo per chi è a 0 cfp - aumento della soglia di sospensione da 13 a 20 cfp); maggiore libertà ai consigli di disciplina di decidere per chi viene meno all'obbligo per la 1° volta		1b-8-9-10-12-13-14a	
				deontologia	Linee guida ai procedimenti disciplinari		semplificare procedure con comparizione dell'iscritto all'udienza preliminare con rinuncia alla citazione per la 2° udienza e accettando il giudizio immediato; facoltà del Consiglio di disciplina di riconoscere un'attenuante generica e riduzione della sanzione			
							semplificare le procedure con l'uso della PEC	si veda Circolare n. 135/2018 (Sentenza Cassazione SS.UU. n. 20685 / 2018 - Notifiche a mezzo PEC procedimenti disciplinari)		
				formazione	linee guida	Regolamento	art. 6.3	ridurre cfp deontologia minima 4 cfp triennio	si vedano considerazioni punto 2	2-3-7-8-13-14b-16
							punto 7	ridefinire le categorie di iscritti soggetti all'obbligo formativo e gli esoneri - immutabilità nel triennio dei casi di esenzioni	si concorda sulla necessità di non modificare le casistiche di esonero nel corso del triennio	7-8-10-11-13
							punto 5.4	valorizzare con l'attribuzione di cfp l'attività professionale e la partecipazione a concorsi di idee e progettazione, attraverso autocertificazione all'Ordine	da valutare nella revisione complessiva delle casistiche di autocertificazione	2-5-7-8-10



9	ANCONA	9-11-2018	circolare 122	formazione deontologia	Codice deontologico	art. 9	pur riconoscendo l'assoluta importanza e necessità della formazione all'interno dell'attività professionale e ritenendo comunque necessario prevedere una sanzione per coloro che non hanno adempiuto a tale obbligo, auspica che si possa intraprendere la revisione degli attuali procedimenti disciplinari che preveda anche la possibilità di ammende alternative a quelle della sospensione nell'ambito delle mancanze disciplinari connesse alla formazione		1b-8-9-10-12-13-14a
							massima disponibilità a partecipare ad eventuali tavoli di lavoro per trattare l'argomento e analizzare differenti possibilità alternative		
10	TARANTO	14-11-2018	circolare 122	formazione	Regolamento		diversità tra i sistemi adottati dalle diverse categorie dell'area tecnica: si propone di arrivare ad un regolamento unico uguale per tutti	tema da affrontare congiuntamente alla Rete Professioni Tecniche	1a-6-10
					Linee guida	punto 5.4 a)	possibilità di acquisire cfp per l'attività istituzionale svolta per l'Ordine	potrebbe essere un modo per ampliare la partecipazione alle attività dell'Ordine - da valutare all'interno di una revisione complessiva del punto 5.4	2-5-7-8-10
						punto 5.2	modificare i cfp per gli iscritti che partecipano come relatori ai corsi e per gli iscritti che partecipano alle commissioni		7-10-11
					Linee guida - altro	punto 7	problema dei colleghi che non esercitano la professione con continuità e si stanno cancellando dall'ordine		7-8-10-11-13
					considerazioni generali - Linee guida	punto 9	sostituire al concetto di "obbligatorietà" quello di "prezialità": promuovere un sistema che valorizzi il professionista che investe nel miglioramento della propria professione attraverso una formazione qualificante; la formazione deve essere premiale e certificata	non è possibile sostituire il concetto di "obbligatorietà" con quello di "prezialità" in quanto l'obbligo di aggiornamento continuo è previsto per legge; si possono, invece, individuare sistemi per consentire maggiore visibilità al curriculum formativo, tramite la pubblicazione su Albo Unico con possibilità di implementare le funzionalità in tal senso (ad esempio prevedendo di evidenziare in modo esplicito le abilitazioni e le specializzazioni consentendo ad enti pubblici e tribunali di poter selezionare i professionisti in base a specifiche competenze)	10-15a
	deontologia	Codice deontologico	at. 9	semplificare i procedimenti disciplinari per la formazione e rivedere il peso delle sanzioni - la sanzione dovrebbe estinguere il debito formativo - rivedere le sanzioni tra liberi professionisti e dipendenti perché perché diversamente "colpiti" dagli effetti di una sanzione disciplinare come ad esempio la sospensione; si evidenzia il tema delle cancellazioni dall'ordine e della conseguente sostenibilità economica dei bilanci degli ordini piccoli		1b-8-9-10-12-13-14a			

11	GENOVA	28-11-2018	circolare 122	formazione	Linee guida	premesse	lavoro di revisione che sintetizza osservazioni di carattere legale e notazioni che nascono dalla pratica e dall'analisi di problematiche quotidiane; è l'unico contributo che contiene un documento di modifica puntuale del testo, con il testo attualmente in vigore (nella prima colonna), le modifiche proposte in rosso (nella colonna centrale), commenti ed osservazioni evidenziate in blu (nella terza colonna); nella tabella vengono riportate sinteticamente solo le modifiche principali (si rimanda integralmente al documento)	
						punto 3.1	inserire anche l'architettura navale - reinserire la deontologia per uniformità con il regolamento	11-15a
						punto 4	modifiche richieste per uniformità con il regolamento - inserimento di precisazioni sulle modalità di calcolo in caso di nuove iscrizioni e reiscrizioni	7-11
						punto 5	modifiche volte a lasciare maggiore autonomia agli ordini	
						punto 5.2	I relatori partecipano anche ad eventi formativi di lunga durata ed è corretto attribuire un numero di crediti pari a quello dei partecipanti, sempre che partecipino all'evento non solo per il tempo della loro relazione	7-10-11
						punto 6.1	specificare che la conservazione dei documenti è solo per 5 anni salva l'ipotesi di procedimenti disciplinari (per agevolare la gestione delle pratiche da parte degli Ordini e la razionalizzazione della documentazione da rendere disponibile).	
						punto 6.3.7	per quanto riguarda le verifiche degli eventi formativi prevedere anche una potestà di impulso all'Ordine, che può verificare in concreto l'evento formativo	è già possibile per l'Ordine fare dei controlli; si possono inserire maggiori specifiche nel Regolamento enti terzi
						punto 6.3.8	eliminare i termini per avvisare l'Ordine in merito allo svolgimento di una attività formativa perché non vengono rispettati	si rileva l'importanza di mantenere dei termini per avvisare l'Ordine in modo da evitare sovrapposizioni di eventi formativi nello stesso giorno
						punto 6.3.9	eliminare i termini di inserimento crediti perché non vengono rispettati	si rileva la necessità di mantenere dei termini per il completamento della registrazione dei cfp in piattaforma da parte degli enti (tale vincolo è riportato anche nel Regolamento enti terzi)
						punto 6.4.3	eliminare il punto	
punto 6.7	"l'evidenza legale" dovrebbe essere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, alla quale dovrebbe essere allegato il documento d'identità, e dovrebbe essere sottoscritta	7-11-13-17						

11	GENOVA	28-11-2018	circolare 122	formazione	Linee guida	punto 7	- oltre a maternità e paternità inserire anche l'affidamento - inserire una clausola generale che permetta di dare rilevanza anche a ipotesi non codificate (ad esempio, malattia grave di un congiunto) - inserimento dell'attività svolta all'estero tra i motivi di esonero - esplicitare cosa si intende per attività professionale	si ricorda che l'esonero per chi lavora all'estero è stato eliminato con la revisione del 2016 a fronte dell'introduzione della possibilità di autocertificazione dell'attività formativa svolta all'estero e con l'incremento dell'offerta formativa in modalità a distanza; è necessario chiarire che cosa si intende per esercizio della professione (inserimento nelle FAQ di un elenco di casistiche dei dipendenti pubblici che non possono essere esonerati)	7-8-10-11-13-14b
						punto 7	visto che l'esonero viene concesso annualmente deve essere previsto un meccanismo di scomputo automatico dei cfp al fine di evitare contestazioni (si veda anche punto 4)- inserimento di una specifica sullo scomputo dei cfp anche per l'esonero dei settantenni		7-8-10-11-13-14b
						punto 8	per garantire omogeneità a livello nazionale, sarebbe necessario disporre una quantificazione della recidiva in termini di sanzione o eliminare il punto	si suggerisce di eliminare il tema della recidiva dalle Linee guida e inserirlo nel Codice deontologico	
12	TRIESTE (contributo trasmesso dal Consiglio di Disciplina)	12-11-2018	circolare 126	formazione deontologia	considerazioni generali		si segnala come il 25% degli iscritti abbia sottovalutato la formazione, non l'abbia capita e non ne conosca i meccanismi (ad esempio per gli esoneri e le autocertificazioni) i colleghi con un rapporto di lavoro dipendente pubblico e privato sono risultati tra i meno informati e i più critici	si possono implementare le FAQ e si possono trasmettere agli Ordini o pubblicare sul sito awn in modo che gli Ordini le possano veicolare a tutti gli iscritti (attualmente sono pubblicate solo sulla piattaforma im@teria)	
					Codice deontologico	art. 9	il consiglio di disciplina ha assunto un atteggiamento comprensivo accettando anche esoneri per malattia richiesti a posteriori		1b-8-9-10-12-13-14a
					Codice deontologico - Linee guida per i procedimenti disciplinari	art. 9	sarebbe stato più opportuno un triennio di rodaggio anche in considerazione del fatto che le sanzioni sono state definite dopo l'entrata in vigore dell'obbligo formativo - le nostre sanzioni creano disparità di trattamento con gli ingegneri che hanno sanzioni più lievi - la procedura per i casi "d'ufficio" deve essere snellita - si richiede maggiore chiarezza delle procedure (ad esempio sull'utilizzo della PEC per la notifica)		1b-8-9-10-12-13-14a
					altro		necessità di organizzare formazione specifica per i componenti del Consiglio di disciplina e le segreterie degli Ordini - si auspica un confronto diretto tra CNA e organi periferici		
					im@teria		difficoltà degli iscritti di interpretare i dati sulla piattaforma, in particolare del proprio status formativo - i dati dovrebbero essere più leggibili e più chiari		7-12-13-15a

13	FEDERAZIONE EMILIA ROMAGNA	7-12-2018	circolare 122	formazione	Regolamento	art. 6.3	si suggerisce di ridurre i crediti deontologici a 4 cfp triennali	si vedano considerazioni punto 2	2-3-7-8-13-14b-16
					Linee guida	considerazioni generali	il documento è frutto di un confronto del gruppo Formazione della Federazione, integrato con i componenti dei consigli di disciplina, con il personale di segreteria e con alcuni Presidenti - il contributo si focalizza sui temi principali con la disponibilità di maggiore dettaglio nelle fasi di discussione successiva necessità di non cambiare le linee guida nel corso del triennio formativo di riferimento reinserire i limiti annuali di 10 cfp		
					Linee guida	punto 6.7	inserire l'obbligo per i nuovi iscritti di seguire un corso (4 cfp) su base nazionale, anche in modalità FAD e comunque utilizzabile dagli ordini per erogazione frontale	si concorda sulla possibilità di realizzare un corso per i giovani iscritti in modalità FAD da mettere a disposizione degli Ordini (una sorta di "ABC" della professione)	
					Linee guida	punto 6.7	si segnala che sono stati identificati ulteriori corsi abilitanti (ad esempio amministratori di condominio) - necessità di specificare quali corsi abilitanti e con riferimento normativo	specificare nelle FAQ quali sono i corsi abilitanti autocertificabili (si veda documento specifico)	7-11-13-17
					Linee guida - piattaforma iM@teria	punto 7	specificare cosa vuol dire tre anni - incrementare sulla piattaforma la sezione delle autocertificazioni indicando puntualmente quali sono i documenti da allegare (inserire elenco allegati) - inserire nel menù a tendina l'autocertificazione per coloro che fanno i relatori (punto 5,2 delle Linee guida)	il tema dei 3 anni è stato specificato nelle FAQ; si valuta la possibilità di ridurre il periodo, ad esempio a un anno; è possibile implementare la piattaforma iM@teria con maggiori specifiche sugli allegati da inserire	7-8-10-11-13-14b
					Linee guida	punto 7	definire cosa vuol dire "esercizio della professione"	tema da specificare attraverso le FAQ	
					Linee guida	punto 5.5	necessità di definire protocolli tipo per i dipendenti pubblici	sono già stati predisposti modelli di protocollo da trasmettere agli Ordini	
					Linee guida - piattaforma iM@teria - albo unico	punto 9	sul tema dell'evidenza pubblica della formazione si rilevano alcune criticità: mancanza di collegamento albo unico-piattaforma - il curriculum individuale della formazione non è consultabile da enti terzi - occorre individuare forme di valorizzazione del curriculum della formazione - i dati dell'albo devono essere collegati alla piattaforma		13-15a
					<a href="#">iM@teria</a>		manca manuale pratico di utilizzo - predisporre FAQ per l'utilizzo della piattaforma - utilizzo tessera sanitaria per registrazioni delle presenze		
				deontologia	Codice deontologico - Linee guida per i procedimenti disciplinari	art. 9	necessità di definire in modo preciso le tempistiche per i procedimenti disciplinari in modo da evitare un trattamento iniquo per gli iscritti inadempienti - ripensare un sistema più snello per le inadempienze meno gravi che non contempli istruttorie per i consigli di disciplina - sarebbe auspicabile un ravvedimento operoso a regime entro limiti molto bassi di inadempienza		1b-8-9-10-12-13-14a

13	FEDERAZIONE EMILIA ROMAGNA	7-12-2018	circolare 122	altro	considerazioni generali		l'Emilia Romagna registra un numero di colleghi non in regola con la formazione inferiore alla media nazionale e un riconoscimento da parte degli iscritti del lavoro fatto dagli ordini - manca da parte dei colleghi che svolgono la professione in vari ruoli e anche nel confronto con non iscritti agli albi, il riconoscimento della formazione come requisito necessario per l'esercizio professionale - ripensamento sull'obiettivo della formazione, a garanzia dell'interesse collettivo - si segnala il problema dei dipendenti pubblici, non necessariamente iscritti all'albo e, quindi non soggetti all'obbligo di aggiornamento		
							si richiede che l'aggiornamento continuo diventi requisito fondamentale per il mantenimento dell'abilitazione professionale e che il controllo sia effettuato dagli ordini per gli iscritti all'albo e dai datori di lavoro per gli altri - azione di informazione presso gli enti e le istituzioni perchè i bandi non consentano la partecipazione a soggetti non abilitati e non iscritti all'albo		
							si richiede che l'aggiornamento continuo diventi requisito fondamentale per il mantenimento dell'abilitazione professionale e che il controllo sia effettuato dagli ordini per gli iscritti all'albo e dai datori di lavoro per gli altri - azione di informazione presso gli enti e le istituzioni perchè i bandi non consentano la partecipazione a soggetti non abilitati e non iscritti all'albo		
14a	FEDERAZIONE TOSCANA	anticipato al GO - trasmesso al CNA in data 28-02-2019	circolare 126	formazione deontologia	Codice deontologico	art. 9	l'inserimento nel codice deontologico di sanzioni disciplinari precise deve portare ad una riflessione più ampia sulla formazione obbligatoria; sarebbe opportuno, anche in vista della scadenza del prossimo triennio formativo e di quanto scritto all'art. 12 c.4 del codice deontologico che venisse presentata una sintesi degli esiti dell'attività ordinistica e dei consigli di disciplina del triennio 2014/2017, in modo da calibrare un'azione omogenea su tutto il territorio nazionale		1b-8-9-10-12-13-14a
						art. 9, c. 2 punto 2	si segnala il problema della gestione delle sospensioni da parte di INARCASSA: la "sospensione" (non a tempo indeterminato) non equivale alla cancellazione (si veda Sentenza della Corte di Cassazione n° 10281 del 2018); si ravvisa la necessità di marcare questa differenza perché la scrittura attuale ha già comportato un'interpretazione della Cassa in senso più ampio, producendo effetti sulla continuità e anzianità contributiva pensionistica con notevole danno futuro per l'iscritto		

14b	FEDERAZIONE TOSCANA	anticipato al GO - trasmesso al CNA in data 28- 02-2019	circolare 122	formazione	considerazioni generali		documento condiviso in seguito al confronto avvenuto in ambito di Commissione Formazione della Federazione degli Architetti Toscane - per i punti dal 4 al 7 viene riportato in un allegato una proposta di modifica puntuale del testo		
							si richiede la produzione periodica da parte del CNA di seminari di deontologia FAD da divulgare agli ordini provinciali liberando questi ultimi dall'obbligo di organizzare ogni anno eventi ripetitivi		
					Regolamento	art. 6.3	riduzione da 12 a 4 cfp deontologici nel tirreno - riconoscimento di cfp deontologici per i componenti del Consiglio di disciplina	si veda quanto indicato al punto 2	2-3-7-8-13-14b-16
					Linee guida	allegato 1-p. g)	estendere i cfp deontologici a materie di natura professionale giuridiche urbanistiche		5-14b
						punto 7	si chiede la revisione degli esoneri ed in particolare: chiarire l'esonero per chi non esercita la professione esplicitando l'esonero per i dipendenti pubblici non soggetti a firma di progetti e l'esonero per chi insegna e dichiara di non esercitare la professione si evidenzia la necessità di fornire una linea comportamentale per la richiesta tardiva di cfp in autocertificazione oltre il triennio di competenza	si vedano considerazioni già espresse al punto 11	7-8-10-11-13-14b
						punto 5.4-6.7	ampliare le possibilità di autocertificazione inserendo: eventi e corsi promossi da enti quali ENEA/CNR/università/regioni presentazione di libri di tema tecnico o storico, attinenti all'architettura, al paesaggio, al territorio estendere anch alle docenze retribuite chiarire la definizione degli eventi accreditabili come le mostre		
						punto 6.3	arrivano all'ordine segnalazioni sui corsi organizzati da enti terzi e accreditati dal CNA: le segnalazioni sono relative ai tour di agenzie formative e case editrici e riguardano mancato rispetto del programma, modifica dei relatori, carattere commerciale delle relazioni; si chiede al CNA di attribuire a questo tipo di evento un numero di cfp inferiore a 1 cfp/ora - di attuare maggiori controlli - si richiede anche da parte degli enti una maggiore chiarezza sulla necessità di compilare i feed-back	si propone di dare maggiore peso ai feed-back sui corsi organizzati dagli enti terzi; si potrebbe definire un format più strutturato e dettagliato da utilizzare per tutti i corsi; si sottolinea l'importanza di specificare nel Regolamento enti terzi che i contributi di ditte/società devono essere prettamente tecnici e non commerciali	
					albo unico	considerazioni generali	necessità di aggiornare l'albo per quanto attiene l'evolversi delle procedure disciplinari di censura e sospensione differenziando i casi dovuti ad altro illecito disciplinare rispetto alla mancata formazione	tema dell'evidenza pubblica delle sanzioni disciplinari: da condividere con la Conferenza degli Ordini	

15a	<b>FEDERAZIONE VENETO</b> (contributo del Consiglio di disciplina interprovinciale TV-VE-BL Commissione formazione FOAV)	anticipato al GO - trasmesso al CNA in data 25-01-2019	circolare 122	formazione	considerazioni generali		si richiamano gli obiettivi dell'aggiornamento continuo per verificare se il sistema messo in atto sia congruo e se ne abbia favorito il raggiungimento: il Regolamento si ritiene coerente con questo obiettivo mentre si auspica una rilettura delle Linee guida per renderle più coerenti a questo obiettivo: verificare la coerenza complessiva con le finalità delle norme e l'efficacia operativa sulla base delle esperienze maturate - si auspica che l'aggiornamento possa essere sempre più strumento di miglioramento della competenza professionale		
15a	<b>FEDERAZIONE VENETO</b> (contributo del Consiglio di disciplina interprovinciale TV-VE-BL Commissione formazione FOAV)	anticipato al GO - trasmesso al CNA in data 25-01-2019	circolare 122	formazione	Linee guida	considerazioni generali	si evidenzia la rilevanza di due temi strettamente connessi: le aree di attività formativa e il curriculum individuale della formazione		
						punto 9.1 - allegato 1- p. f)	si rileva l'importanza di definire le modalità di costruzione del curriculum perché non si traduca in una sorta di "albo di competenti" riferiti alle aree oggetto di attività - quanto è contenuto al punto 9 e nell'allegato 1 non è sufficiente e il tema deve essere affrontato in modo più ampio		
						punto 3	<p>necessità di rivedere le aree oggetto di attività formativa nel senso di una maggiore individuabilità e evitando sovrapposizioni - si propone una nuova articolazione delle aree a titolo esemplificativo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. architettura, <del>paesaggio</del>, design, tecnologia, <del>sicurezza</del></li> <li>2. <del>gestione della professione</del> (si ritiene che dovrebbe includere corsi sicurezza ex lege 81/2008, corsi Prevenzione incendi ecc. ed essere ricompresa nell'area di cui al punto 6.)</li> <li>3. <del>discipline ordinarie</del> <b>deontologia</b> (dovrebbe essere un'area distinta dalle altre)</li> <li>(4. sostenibilità) - si ritiene che non vada considerata a se stante, ma che possa essere presente in tutte le aree, sotto aspetti diversi. In caso contrario va comunque meglio declinata</li> <li>5. storia, restauro e conservazione</li> <li>6. strumenti, conoscenza e comunicazione, <b>gestione della professione</b></li> <li>7. <b>paesaggio</b>, ambiente, urbanistica, pianificazione</li> </ol>	si propone di mantenere le stesse aree formative per non perdere la possibilità di avere dati confrontabili tra primo e secondo triennio; si propone l'inserimento di sottocategorie di maggior dettaglio per ogni area	
						punto 6.3 - Allegato 3	<p>considerata la particolare natura delle fondazioni architetti e lo stretto rapporto con gli ordini si propone di semplificare la procedura di accreditamento per le attività formative che organizzano e ridurre i costi</p> <p>si richiede di spostare il termine per la presentazione delle istanze dal 30 settembre al 30 novembre - si richiede che la validità dell'accREDITAMENTO sia un anno (non solare) - che il costo della ripetizione di un corso già fatto sia ridotta - che sia eliminato il costo di istruttoria annuale</p>		

					piattaforma im@teria		autocertificazioni dipendenti privati: è necessario inserire una apposita casella sulla piattaforma nella sezione delle autocertificazioni		
							posizione dei colleghi sospesi: si segnala che non sono presenti sulla piattaforma e quindi non è possibile verificare l'eventuale svolgimento di attività formative		
15b	FEDERAZIONE VENETO (contributo del Consiglio di disciplina interprovinciale TV-VE-BL Commissione formazione FOAV)	anticipato al GO - trasmesso al CNA in data 25/01/2019		formazione deontologia	Codice deontologico - Linee guida formazione	considerazioni generali	necessità di pubblicare e diffondere le sentenze di carattere generale		
							necessità di chiarire nel Codice deontologico: - obblighi formativi del dipendente pubblico; - quali siano i casi di esonero; - come la esonerabilità o i crediti formativi eventualmente acquisiti in sede di Amministrazione pubblica possano essere riconosciuti e registrati dall'Ordine		
							necessità di chiarire la prescrizione deontologica	tema da inserire nel Codice deontologico	
							necessità di chiarire nei casi di esonero per malattia i criteri con cui possono essere parzialmente ridotti i cfp		
16	MILANO (documento trasmesso come OSSERVAZIONI alla Revisione Linee guida ai procedimenti disciplinari da parte del Consiglio di Disciplina)		circolare 156	formazione deontologia	inarcassa	statuto di inarcassa	necessità di un confronto sull'interpretazione del concetto di "Continuità dell'esercizio della professione"	attivare tavolo CNA-INARCASSA su questo tema	
					Linee guida ai procedimenti disciplinari		debiti di cfp del primo triennio: si rileva che i colleghi non stanno recuperando i cfp del primo triennio (a milano ce ne sono 289 ancora a zero cfp) - molti di questi sono stati esonerati per il triennio in corso - si propone di non convocarli a meno che non vengano a mancare le condizioni di esonero		
					Linee guida	punto 5	mantenere sempre l'equivalenza 1 ora 1 cfp		
						punto 7	risulta immotivato il diritto all'esonero solo nel caso venga dimostrata una situazione analoga nel triennio precedente alla richiesta - si richiede di annullare la regola.  si propone di introdurre l'esonero triennale per agevolare il lavoro delle segreterie (senza limiti di data per la richiesta)		
					Regolamento	art. 6.3	si suggerisce di mantenere i 12 cfp solo per il primo triennio di iscrizione diminuendo l'obbligo a 4 o a 6 per i trienni successivi - si suggerisce di ampliare la tipologia di temi rientranti nella materia della deontologia	si vedano considerazioni al punto 2	2-3-7-8-13-14b-16
					codice deontologico	art. 9	sproporzione delle sanzioni per mancanza di cfp rispetto a quelle per altri illeciti disciplinari - si propone di innalzare la soglia della sospensione da 12 a 20 cfp - al di sotto dei 20 cfp si applica la censura		
17	NOVARA	20/02/2019	circolare 122	formazione	Linee guida	punto 6.7	per evitare disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e liberi professionisti si propone di inserire la seguente casistica: - corsi o eventi coerenti con le linee guida solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1		7-11-13-17



Aggiornamento professionale continuo

---

**LINEE GUIDA E DI  
COORDINAMENTO ATTUATIVE  
DEL REGOLAMENTO PER  
L'AGGIORNAMENTO E LO  
SVILUPPO PROFESSIONALE  
CONTINUO**

---

Proposta di revisione 2019

---



**CNA  
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

**Consiglio Nazionale Architetti  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**  
www.awn.it

Redatto da  
**Dipartimento Formazione e qualificazione professionale**

Coordinatrice Dipartimento  
**Ilaria Becco**

Gruppo operativo Formazione  
**Adriana Fantini** (Piacenza)  
**Roberto Felici** (Arezzo)  
**Paolo Lo Iacono** (Caltanissetta)  
**Giuseppe Panebianco** (Imperia)  
**Vito Redaelli** (Milano)  
**Wolfgang Thaler** (Bolzano)

Ufficio di Presidenza  
**Arturo Giusti** (Referente per il GO Formazione)

MARZO 2019

**LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO - BOZZA DI REVISIONE - 4 marzo 2019**

in nero il testo vigente  
in rosso le proposte di modifica  
in verde le note del Gruppo operativo

NOTA: PER I PUNTI 5-4, 6-7 E 7 FARE RIFERIMENTO AI DOCUMENTI SPECIFICI (ALLEGATO A: autocertificazioni - ALLEGATO B: esoneri)

TESTO VIGENTE 21-12-2016	PROPOSTA DI MODIFICA	NOTE
<p><b>PREMESSE</b>  Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.  La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.</p>	<p><b>PREMESSE</b>  Le presenti Linee Guida sono adottate dal CNAPPC ai sensi dell'art. 2 del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo" in attuazione dell'art. 7 D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.  L'art. 7 D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 prescrive che "Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.  La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare".</p>	<p>l'introduzione ha l'obiettivo di esplicitare che l'obbligo formativo è stato introdotto da una norma di legge (molti iscritti ritengono che l'obbligo formativo sia stato imposto dagli Ordini)</p>
<p><b>1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO</b>  L'aggiornamento professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 e degli artt. 1 e 5 del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo", mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:  a) la partecipazione ai corsi ed altre attività di aggiornamento e sviluppo professionale anche tramite Formazione a distanza in forma sincrona o asincrona;  b) la partecipazione a master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconde o ulteriori lauree (in materie attinenti alle aree tematiche di cui al successivo punto 3), seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.FF., RSPP settore ATECO 3, acustica, certificazione energetica, insegnamento per discipline affini all'architettura);  c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini territoriali.  L'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, nel rispetto del Regolamento e delle presenti Linee Guida è promosso in piena autonomia da parte del CNAPPC e degli Ordini territoriali, ricercando le massime sinergie tra loro ed il contenimento dei costi, limitando, quando possibile, la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese sostenute.  CNAPPC e Ordini territoriali valutano, in forma prioritaria, l'opportunità di attivare collaborazioni istituzionali al fine di accedere a fondi o altre risorse europee o nazionali per incentivare progetti di aggiornamento professionale.</p>	<p><b>1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO</b>  L'aggiornamento professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 e degli artt. 1 e 5 del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo", mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto categorie tematiche maggiormente specificate al successivo punto 3 ed allegati. Le attività possono articolarsi con:  a) la partecipazione ai corsi ed altre attività di aggiornamento e sviluppo professionale anche tramite Formazione a distanza in forma sincrona o asincrona;  b) la partecipazione a master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconde o ulteriori lauree (in materie attinenti alle aree tematiche di cui al successivo punto 3), seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.FF., RSPP settore ATECO 3, acustica, certificazione energetica, insegnamento per discipline affini all'architettura);  c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini territoriali.  L'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo, nel rispetto del Regolamento e delle presenti Linee Guida, è promosso in piena autonomia da parte del CNAPPC e degli Ordini territoriali, ricercando le massime sinergie tra loro ed il contenimento dei costi, limitando, quando possibile, la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese sostenute.  Il CNAPPC e gli Ordini territoriali valutano, in forma prioritaria, l'opportunità di attivare collaborazioni istituzionali al fine di accedere a fondi o altre risorse europee o nazionali per incentivare progetti di aggiornamento professionale.</p>	<p>sono stati eliminati dei refusi</p>

<p><b>2. DEFINIZIONI</b>  Ai fini del Regolamento e delle presenti Linee Guida si riporta il seguente elenco meglio specificato nell'ALLEGATO 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) attività formative;</li> <li>b) autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali;</li> <li>c) corsi abilitanti;</li> <li>d) corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo;</li> <li>e) credito formativo;</li> <li>f) curriculum individuale della formazione;</li> <li>g) discipline ordinistiche;</li> <li>h) dottorato di ricerca;</li> <li>i) evento formativo autorizzato;</li> <li>l) formazione a distanza sincrona e asincrona;</li> <li>m) master universitario di I e II livello;</li> <li>n) percorso formativo convenzionato;</li> <li>o) requisiti minimi dei corsi di aggiornamento;</li> <li>p) seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda e simili;</li> <li>q) soggetto proponente;</li> <li>r) soggetto/ente terzo;</li> </ul>	<p><b>2. DEFINIZIONI</b>  Ai fini del Regolamento e delle presenti Linee Guidasi riporta il seguente elenco meglio specificato nell'ALLEGATO 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) attività formative;</li> <li>b) autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali;</li> <li>c) corsi abilitanti;</li> <li>d) corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo;</li> <li>e) credito formativo;</li> <li>f) curriculum individuale della formazione;</li> <li>g) discipline ordinistiche;</li> <li>h) dottorato di ricerca;</li> <li>i) evento formativo autorizzato;</li> <li>l) formazione a distanza sincrona e asincrona;</li> <li>m) master universitario di I e II livello;</li> <li>n) percorso formativo convenzionato;</li> <li>o) requisiti minimi dei corsi di aggiornamento;</li> <li>p) seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda e simili;</li> <li>q) soggetto proponente;</li> <li>r) soggetto/ente terzo;</li> </ul>	
<p><b>3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA</b>  Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle specifiche competenze con particolare riferimento a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza;</li> <li>2. gestione della professione;</li> <li>3. discipline ordinistiche;</li> <li>4. sostenibilità;</li> <li>5. storia, restauro e conservazione;</li> <li>6. strumenti, conoscenza e comunicazione;</li> <li>7. urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio.</li> </ol>	<p><b>3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA</b>  Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nel rispetto delle specifiche competenze con particolare riferimento a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza;</li> <li>2. gestione della professione;</li> <li>3. <b>deontologia e</b> discipline ordinistiche;</li> <li>4. sostenibilità;</li> <li>5. storia, restauro e conservazione;</li> <li>6. strumenti, conoscenza e comunicazione;</li> <li>7. urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio.</li> </ol>	<p>si propone di mantenere le stesse aree formative per non perdere la possibilità di avere dati confrontabili tra primo e secondo triennio;  si propone l'inserimento, all'interno della piattaforma, di sotto-categorie di maggior dettaglio per ogni area, in modo da avere dati più significativi sull'attività di aggiornamento fatta dagli iscritti;</p> <p>viene reinserita la deontologia per uniformità con quanto indicato nel testo del Regolamento</p>
<p><b>4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE</b>  Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (c.f.p.), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative.</p>	<p><b>4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE</b>  Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale (c.f.p.), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle articolazioni definite dalle presenti disposizioni attuative.</p>	
<p>Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.</p>	<p>Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.</p>	
<p>L'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 c.f.p. di cui 12 c.f.p. derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline ordinistiche.</p>	<p><b>Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo</b>, l'iscritto ha l'obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 c.f.p. di cui 12 c.f.p. derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi <b>della deontologia e delle discipline ordinistiche, salvo quanto precisato al punto 7 per gli esonerati.</b></p>	<p>in molti contributi si richiede di ridurre i cfp deontologici da 12 a 4 cfp/triennio; tale riduzione comporta la preventiva modifica dell'art. 6.3 del Regolamento formazione; successivamente all'approvazione del Regolamento da parte del Ministero di Giustizia andrebbe coerentemente modificato il presente articolo delle Linee guida; viene reinserita la deontologia per uniformità con quanto indicato nel testo del Regolamento; la proposta (pervenuta da alcuni Ordini) di reintroduzione dei limiti annuali, anche se condivisibile in quanto favorisce l'acquisizione graduale dei cfp nel triennio, non viene inserita perchè costituisce un ulteriore elemento di verifica e un onere a carico degli Ordini</p>

<p>CNAPPC e Ordini territoriali raccomandano l'acquisizione da parte dell'iscritto di un numero annuo di c.f.p. non inferiore a 10 di cui 4 c.f.p. su temi delle discipline ordinistiche al fine di garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento professionale.</p> <p>L'Ordine territoriale, attraverso propri strumenti informatici o attraverso il supporto della piattaforma predisposta dal CNAPPC, può inviare, al termine di ogni anno solare, una comunicazione agli iscritti riportante l'aggiornamento della situazione formativa.</p>	<p>Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l'acquisizione da parte dell'iscritto di un numero annuo di c.f.p. non inferiore a 10, dei quali 4 c.f.p. su temi della <b>deontologia</b> e delle discipline ordinistiche, al fine di garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento professionale.</p> <p>L'Ordine territoriale, attraverso propri strumenti informatici o attraverso il supporto della piattaforma predisposta dal CNAPPC, può inviare, al termine di ogni anno solare, una comunicazione agli iscritti riportante l'aggiornamento della situazione formativa.</p>	
<p>È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 c.f.p. (eventuali crediti eccedenti in materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).</p>	<p>È ammesso riportare eventuali crediti <b>formativi</b> maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 20 c.f.p. (eventuali crediti eccedenti in deontologia e materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici).</p>	
<p>Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione (con un numero di c.f.p. proporzionale rispetto ai 60 c.f.p. del triennio), con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.</p>	<p>Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione (<del>con un numero di c.f.p. proporzionale rispetto ai 60 c.f.p. del triennio</del>); <b>Nell'ipotesi in cui il periodo di valutazione dell'obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l'iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 4 in deontologia e discipline ordinistiche</b>, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.</p>	<p>vengono precisate le modalità di calcolo dei cfp al fine di avere un riferimento per il calcolo dei crediti parziali (per cancellazioni e per re-iscrizioni); si ritiene importante che ci sia una applicazione univoca da parte di tutti gli ordini</p>
<p>I soggetti che si re-iscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, dovranno conseguire i c.f.p. dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione.</p> <p>In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente.</p>	<p>I soggetti, che si reiscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, dovranno conseguire i c.f.p. dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, <b>fatta salva l'ipotesi in cui la reinscrizione sia effettuata decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione.</b></p> <p><b>In tale ultima ipotesi, gli iscritti dovranno conseguire i c.f.p. relativi nella misura e con le modalità previste per le nuove iscrizioni.</b></p> <p>In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente.</p>	<p>nell'ipotesi di reinscrizione a seguito di cancellazione, si propone di prevedere l'obbligo per l'iscritto di "recuperare" i crediti solo qualora non siano decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione al fine di semplificare la gestione da parte degli Ordini</p>
<p><b>5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI</b> (vedasi tabella riassuntiva nell'ALLEGATO 2)</p>	<p><b>5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI</b> (vedasi tabella riassuntiva nell'ALLEGATO 2)</p>	
<p><b>5.1 - Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati</b> (punto 2 lettere c, d, n).</p> <p>Per tutti i corsi di formazione frontale e di FAD sincrona accreditati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento viene attribuito un credito formativo (c.f.p.) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore, di n° 20 c.f.p. per la partecipazione ad ogni singolo corso.</p> <p>Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l'ottenimento dei c.f.p. corrispondenti è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista;</li> <li>- nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata.</li> </ul>	<p><b>5.1 - Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati</b> (punto 2 lettere c, d, n).</p> <p>Per tutti i corsi di formazione frontale e di FAD sincrona accreditati, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, viene attribuito un credito formativo (c.f.p.) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore, di n° 20 c.f.p. per la partecipazione ad ogni singolo corso.</p> <p>Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l'ottenimento dei c.f.p. corrispondenti è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la frequenza non sia inferiore all'80% di quella complessiva prevista;</li> <li>- nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata.</li> </ul>	

<p>5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili (punto 2, lettera p) sia in frontale che a distanza.</p> <p>Per il riconoscimento dei c.f.p. devono essere indicati i seguenti profili per cui si rimanda, comunque, alla procedura della piattaforma telematica:</p> <p>a) la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop e simili);</p> <p>b) la durata dell'evento;</p> <p>c) le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3;</p> <p>d) le modalità di trattazione degli argomenti, valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;</p> <p>e) la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza e al loro prestigio, alla pubblicazione di contributi sulle materie tecnico-professionali;</p> <p>f) il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.</p>	<p><b>5.2 - Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili</b> (punto 2, lettera p) <b>sia in frontale che a distanza.</b></p> <p>Per il riconoscimento dei c.f.p. devono essere indicati i seguenti profili per cui si rimanda, comunque, alla procedura della piattaforma telematica:</p> <p>a) la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop e simili);</p> <p>b) la durata dell'evento;</p> <p>c) le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse inerenti alla formazione e all'aggiornamento professionale di cui al precedente punto 3;</p> <p>d) le modalità di trattazione degli argomenti, valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;</p> <p>e) la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza, alla pubblicazione di contributi sulle materie tecnico-professionali;</p> <p>f) il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.</p>	
<p>In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2, con qualsiasi modalità di erogazione a partire da un minimo di due ore, spettano n° 1 credito formativo/ora, fino ad un max. di n° 8 c.f.p., se sia garantita almeno una delle condizioni sotto indicate:</p> <p>1. sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;</p> <p>2. sia messo a disposizione materiale e documentazione sui contenuti dell'evento.</p> <p>I medesimi criteri sopra descritti vengono applicati nel caso di eventi formativi riproposti con iniziative di Formazione a distanza presso una sede fisica a cura di Ordini territoriali, Associazioni di iscritti o Federazioni di Ordini, relativi ad eventi organizzati dai medesimi soggetti e precedentemente accreditati.</p>	<p>In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2, con qualsiasi modalità di erogazione a partire da un minimo di due ore, spettano n° 1 credito formativo/ora, fino ad un max. di n° 8 c.f.p. se sia garantita almeno una delle condizioni sotto indicate:</p> <p>1. sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;</p> <p>2. sia messo a disposizione materiale e documentazione sui contenuti dell'evento.</p> <p>I medesimi criteri sopra descritti vengono applicati nel caso di eventi formativi riproposti con iniziative di Formazione a distanza presso una sede fisica a cura di Ordini territoriali, Associazioni di iscritti o Federazioni di Ordini, relativi ad eventi organizzati dai medesimi soggetti e precedentemente accreditati.</p>	
<p>Per gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale, potranno essere attribuiti dal CNAPPC crediti formativi professionali in misura maggiore a quanto sopra stabilito.</p>	<p>Per gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale, <b>anche in modalità FAD</b>, potranno essere attribuiti dal CNAPPC crediti formativi professionali in misura maggiore a quanto sopra stabilito.</p>	<p>si concorda sulla necessità di chiarire quali sono gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale che possono consentire l'attribuzione di ulteriori cfp; al fine di non inserire ulteriori elementi di dettaglio appesantendo il testo delle Linee Guida si propone, in questo come in altri casi, di inserire un elenco di casistiche esemplificative e non esaustive nella modulistica che sarà allegata come fac-simile per le richieste</p>
<p>La partecipazione attiva degli iscritti in qualità di relatori non retribuiti ad eventi formativi accreditati promossi dall'Ordine e da soggetti terzi comporterà il riconoscimento dei c.f.p. nella misura 1 c.f.p. per ogni relazione.</p> <p>La reiterazione della medesima relazione non darà diritto ad ulteriori c.f.p., inoltre il c.f.p. attribuito alla relazione non può essere sommato ai c.f.p. per la partecipazione allo stesso evento in qualità di uditore.</p>	<p>La partecipazione attiva degli iscritti in qualità di relatori <del>non retribuiti</del> ad eventi formativi accreditati promossi dall'Ordine e da soggetti terzi comporterà il riconoscimento dei c.f.p. nella misura 1 c.f.p. per ogni relazione e un numero di c.f.p. pari a quelli riconosciuti ai partecipanti all'evento formativo (al ricorrere dei requisiti per la partecipazione quale uditore). <b>l'attribuzione dei cfp per le relazioni deve essere autocertificata ai sensi del punto 5.4.</b> La reiterazione della medesima relazione non darà diritto ad ulteriori c.f.p. <del>inoltre il c.f.p. attribuito alla relazione non può essere sommato ai c.f.p. per la partecipazione allo stesso evento in qualità di uditore.</del></p>	<p>si propone di consentire l'acquisizione di c.f.p. anche nel caso di docenza retribuita; considerato che i relatori partecipano anche ad eventi formativi di lunga durata si propone di attribuire un numero di crediti pari a quello dei partecipanti (sempre che partecipino all'evento per tutta la durata dello stesso)</p>
<p>5.2.1 Formazione a distanza asincrona</p> <p>Per gli eventi formativi asincroni valgono analoghe attribuzioni di c.f.p. previste per i precedenti punti 5.1 e 5.2.</p> <p>Soltanto per gli eventi di Formazione a distanza asincrona, realizzati dagli Ordini territoriali e dal CNAPPC e sviluppati con innovative tecniche di comunicazione, su proposta della Commissione di cui al punto 6.2.3, e a discrezione del CNAPPC, possono essere attribuiti un numero di c.f.p. superiore, fino ad un massimo di 2 c.f.p. per ora di corso e comunque con il limite massimo di 20 c.f.p.. Si rimanda per le specifiche all'Allegato 4.</p>	<p><b>5.2.1 Formazione a distanza asincrona</b></p> <p>Per gli eventi formativi asincroni valgono analoghe attribuzioni di c.f.p. previste per i precedenti punti 5.1 e 5.2.</p> <p>Soltanto per gli eventi di Formazione a distanza asincrona, realizzati dagli Ordini territoriali e dal CNAPPC e sviluppati con innovative tecniche di comunicazione, su proposta della Commissione di cui al punto 6.2.3, e a discrezione del CNAPPC, possono essere attribuiti un numero di c.f.p. superiore, fino ad un massimo di 2 c.f.p. per ora di corso e comunque con il limite massimo di 20 c.f.p.. Si rimanda per le specifiche all'Allegato 4.</p>	<p>nei contributi si richiede un chiarimento per i corsi in modalità FAD, in particolare per l'attività erogata dall'estero e fruita dall'Italia (chiarire se e come sono riconoscibili i corsi stranieri svolti in modalità FAD); si propone, anche in questo caso (come per la casistica dell'extra-credito), di inserire delle specifiche nel modello di richiesta (e nella compilazione della richiesta sulla piattaforma); non si ritiene che sia opportuno, come richiesto da alcuni Ordini, un maggiore riconoscimento in termini di cfp per i percorsi FAD rispetto alla formazione frontale</p>

<p>5.2.2 Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile</p> <p>Le attività connesse a mobilitazione o esercitazione di Protezione civile sono assimilabili a workshop con l'attribuzione di 2 c.f.p. per ogni giorno di attività con il limite massimo di 24 c.f.p. nel triennio. Sono ammissibili le sole attività derivate da protocolli d'intesa sottoscritti dal CNAPPC e Ordini territoriali con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e/o le Protezioni civili regionali-provinciali.</p>	<p><b>5.2.2 Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile</b></p> <p>Le attività connesse a mobilitazione o esercitazione di Protezione civile sono assimilabili a workshop con l'attribuzione di 2 c.f.p. per ogni giorno di attività con il limite massimo di 24 c.f.p. nel triennio. Sono ammissibili le sole attività derivate da protocolli d'intesa sottoscritti dal CNAPPC e Ordini territoriali con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e/o le Protezioni civili regionali-provinciali.</p> <p>Gli Ordini possono riconoscere e accreditare c.f.p. anche per attività svolte in assenza di protocolli d'intesa svolte, ma in situazioni di urgenza e/o di eventi anche atmosferici di particolare gravità e/o di calamità naturali.</p>	<p>l'integrazione è finalizzata a rispondere alla necessità di riconoscere crediti ad attività particolari svolte in situazioni di emergenza</p> <p>verificare se inserire un riferimento al Corpo Tecnico Nazionale</p>
<p><b>5.3 - Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea purché in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3, corsi abilitanti all'insegnamento per discipline affini all'architettura (Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010): 20 c.f.p. per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previo riscontro da parte dell'Ordine territoriale.</b></p>	<p><b>5.3 Master e formazione post laurea, specializzazioni</b></p> <p>Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea purché in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3, corsi abilitanti all'insegnamento per discipline affini all'architettura (Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010): 20 c.f.p. (con esclusione dei crediti in deontologia e materie ordinarie) per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e <del>previo riscontro</del> previa verifica da parte dell'Ordine territoriale (con assegnazione annuale al raggiungimento di 20 cfp).</p>	<p>viene specificato che tali cfp non valgono come cfp obbligatori in materia di deontologia e discipline ordinarie;</p> <p>si propone l'assegnazione dei cfp relativi a 2° lauree e master al termine di ogni anno, al fine di facilitare l'acquisizione graduale dei cfp</p>
<p><b>5.4 - Altre attività</b></p> <p>Ai fini del raggiungimento del numero minimo di c.f.p. stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 15 c.f.p. derivanti dalla somma dei c.f.p. conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d):</p> <p>a) partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte/ Federazioni, CNAPPC: 1 c.f.p. per ogni singola seduta, effettiva e documentata.</p> <p>La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell'Ordine, Consigli di Federazione, Commissioni parcelle, Consigli di disciplina, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di c.f.p.;</p> <p>b) attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 c.f.p.;</p> <p>c) monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale: 1 c.f.p. per ogni articolo, monografia o pubblicazione;</p> <p>d) viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Federazioni di Ordini territoriali: 1 c.f.p. per ogni giorno di visita.</p>	<p><b>5.4 Altre attività</b></p> <p>Ai fini del raggiungimento del numero minimo di c.f.p. stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 15 c.f.p. derivanti dalla somma dei c.f.p. conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d):</p> <p>a) partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte/ Federazioni, CNAPPC: 1 c.f.p. per ogni singola seduta, effettiva e documentata. La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell'Ordine, Consigli di Federazione, Commissioni parcelle, <del>Consigli di disciplina</del>, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di c.f.p.;</p> <p>b) attività particolari quali mostre, fiere, <del>visite</del> ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 c.f.p.;</p> <p>c) monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale: 1 c.f.p. per ogni articolo, monografia o pubblicazione;</p> <p>d) viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini <del>e/o da Associazioni di iscritti</del> e/o da Federazioni di Ordini territoriali <del>e/o da soggetti terzi</del>: 1 c.f.p. per ogni giorno di visita.</p>	<p><b>SI VEDA SCHEDA SPECIFICA PER LA REVISIONE DELLE ATTIVITA' AUTOCERTIFICABILI (ALLEGATO A: autocertificazioni)</b></p>
<p><b>5.5 - Dipendenti pubblici</b></p> <p>Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d'intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti c.f.p..</p>	<p><b>5.5 - Dipendenti pubblici</b></p> <p>Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d'intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti c.f.p..</p>	
<p><b>5.6 - Dipendenti privati</b></p> <p>Parimenti, per quanto riguarda gli iscritti dipendenti privati, gli Ordini territoriali e il CNAPPC valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici organizzati e promossi dalle proprie strutture di appartenenza.</p>	<p><b>5.6 Dipendenti privati</b></p> <p><del>Parimenti</del>, In analogia con quanto previsto al punto 5.5.7 per quanto riguarda gli iscritti dipendenti privati, gli Ordini territoriali e il CNAPPC valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici, a loro esclusivamente destinati, organizzati e promossi dalle proprie strutture di appartenenza, <del>valutazione da effettuarsi anteriormente allo svolgimento del percorso formativo.</del></p>	<p>si ritiene opportuno che l'accreditamento di tali attività venga richiesto anteriormente allo svolgimento per consentire una migliore verifica (alcuni Ordini richiedono che possa essere inserito tra le autocertificazioni - SI VEDA ALLEGATO A)</p>



<b>6. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI</b>	<b>6. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI</b>	
<p><b>6.1</b> - I soggetti che possono iscrivere le proprie attività/eventi formativi all'interno della piattaforma telematica, sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il CNAPPC</li> <li>2. Gli Ordini territoriali</li> <li>3. I soggetti terzi di cui al successivo punto 6.3.1.</li> </ol> <p>La conferma degli eventi formativi avviene attraverso la procedura di istanza digitale predisposta dal CNAPPC sulla piattaforma telematica.</p>	<p>6.1 I soggetti che possono iscrivere le proprie attività/eventi formativi all'interno della piattaforma telematica, sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il CNAPPC</li> <li>2. Gli Ordini territoriali</li> <li>3. I soggetti terzi di cui al successivo punto 6.3.1.</li> </ol> <p><del>La conferma</del> <b>L'accreditamento</b> degli eventi formativi avviene attraverso la procedura di istanza digitale predisposta dal CNAPPC sulla piattaforma telematica.</p>	
<p>Le uniche attività svolte dagli Ordini da sottoporre a verifica da parte del CNAPPC sono la richiesta di extra credito e gli eventi organizzati dai medesimi che si svolgono al di fuori del territorio di competenza. Le attività/eventi formativi vengono distinte, ai fini dell'inserimento in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attività formative di tipo frontale;</li> <li>2. Attività formative a distanza (F.A.D.) di tipo sincrono o asincrono.</li> </ol>	<p>Le uniche attività svolte dagli Ordini da sottoporre a verifica da parte del CNAPPC sono la richiesta di extra credito e gli eventi organizzati dai medesimi che si svolgono al di fuori del territorio di competenza. Le attività/eventi formativi vengono distinte, ai fini dell'inserimento in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attività formative di tipo frontale;</li> <li>2. Attività formative a distanza (F.A.D.) di tipo sincrono o asincrono.</li> </ol>	<p>si ritiene necessario mantenere il controllo del CNAPPC sulle richieste di extra-credito per assicurare uniformità di valutazione su tutto il territorio nazionale</p>
<p>Tutte le attività/eventi formativi di cui al precedente punto 5 devono essere inseriti nella piattaforma telematica del CNAPPC; La piattaforma assegna per ogni attività/evento un codice identificativo che è riportato nella certificazione dei c.f.p. assegnati;</p>	<p>Tutte le attività/eventi formativi di cui al precedente punto 5 devono essere inseriti nella piattaforma telematica del CNAPPC. La piattaforma assegna per ogni attività/evento un codice identificativo che è riportato nella certificazione dei c.f.p. assegnati.</p>	
<p>La Piattaforma telematica conserva tutte le informazioni relative ai singoli eventi formativi ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i dati dell'istanza;</li> <li>- i dati del corso e il materiale didattico;</li> <li>- i dati sui partecipanti e sui crediti erogati.</li> </ul> <p>Gli Ordini territoriali e i soggetti terzi conservano l'originale dei registri firma, se non ottenuti a livello digitale, per le verifiche delle eventuali contestazioni.</p>	<p>La Piattaforma telematica conserva tutte le informazioni relative ai singoli eventi formativi ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i dati dell'istanza;</li> <li>- i dati del corso e il materiale didattico;</li> <li>- i dati sui partecipanti e sui crediti erogati.</li> </ul> <p>Gli Ordini territoriali e i soggetti terzi conservano l'originale dei registri firma, se non ottenuti a livello digitale, per le verifiche delle eventuali contestazioni.</p>	<p>verificare se l'obbligo di legge è per 10 anni o se si può ridurre a 5 anni il periodo di conservazione dei documenti</p>
<p>I c.f.p. acquisiti con la partecipazione alle attività/eventi formativi, solamente seguendo le procedure della piattaforma telematica, sono automaticamente registrati nella scheda personale dell'iscritto nell'Albo Unico.</p>	<p>I c.f.p. acquisiti con la partecipazione alle attività/eventi formativi, solamente seguendo le procedure della piattaforma telematica, sono automaticamente registrati nella scheda personale dell'iscritto nell'Albo Unico.</p>	
<p>In questo caso gli attestati di partecipazione possono essere scaricati direttamente attraverso la piattaforma telematica e sono redatti in conformità al modello predisposto dal CNAPPC. Le attività formative/eventi promossi da altri Ordini/Collegi professionali, purché rispondenti ai requisiti delle presenti Linee Guida possono ottenere il preventivo riconoscimento dei relativi c.f.p. da parte degli Ordini territoriali che, in questo caso, provvedono all'inserimento degli stessi nella piattaforma telematica e alla relativa attribuzione dei c.f.p..</p>	<p>In questo caso gli attestati di partecipazione possono essere scaricati direttamente attraverso la piattaforma telematica e sono redatti in conformità al modello predisposto dal CNAPPC. Le attività formative/eventi promossi da altri Ordini/Collegi professionali, purché rispondenti ai requisiti delle presenti Linee Guida possono ottenere il preventivo riconoscimento dei relativi c.f.p. da parte degli Ordini territoriali che, in questo caso, provvedono all'inserimento degli stessi nella piattaforma telematica e alla relativa attribuzione dei c.f.p..</p>	
<p><b>6.2</b> - Il CNAPPC e gli Ordini territoriali organizzano l'offerta formativa sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche meglio specificati nell'ALLEGATO 1.</p>	<p><del>6.2 Il CNAPPC e gli Ordini territoriali organizzano l'offerta formativa sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche meglio specificati nell'ALLEGATO 1. E di competenza esclusiva del CNAPPC e degli Ordini l'organizzazione dell'offerta formativa in deontologia e nelle discipline ordinistiche.</del></p>	<p>si ritiene opportuno evidenziare la competenza esclusiva di Ordini e CNAPPC nell'organizzazione dell'attività formativa in deontologia e discipline ordinistiche</p>
<p>6.2.1 - Gli Ordini territoriali possono predisporre l'offerta formativa in modo autonomo, in collaborazione, cooperazione o convenzione con altri idonei soggetti mantenendo propria la responsabilità culturale e scientifica degli eventi. Gli Ordini territoriali possono delegare gli aspetti organizzativi ed economici ad altri soggetti solo previa convenzione o protocollo d'intesa.</p>	<p>6.2.1- Gli Ordini territoriali possono predisporre l'offerta formativa in modo autonomo, in collaborazione, cooperazione o convenzione con altri idonei soggetti mantenendo propria la responsabilità culturale e scientifica degli eventi. Gli Ordini territoriali possono delegare gli aspetti organizzativi ed economici ad altri soggetti. <del>solo previa convenzione o protocollo d'intesa.</del> <b>Gli Ordini territoriali nella loro autonomia gestionale possono applicare, per gli eventi organizzati in collaborazione con altri soggetti, proprie spese per attività istruttoria per la parte di competenze a loro carico.</b></p>	<p>viene inserito in questo punto il testo che è stato tolto al punto 6.3.4</p>
<p>6.2.2 - Gli Ordini territoriali sono direttamente responsabili delle attività di formazione professionale, vigilano sulla qualità degli eventi e sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti secondo procedure predisposte dal CNAPPC e condivise a livello nazionale.</p>	<p>6.2.2. Gli Ordini territoriali sono direttamente responsabili delle attività di formazione professionale, vigilano sulla qualità degli eventi e sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti secondo procedure predisposte dal CNAPPC e condivise a livello nazionale.</p>	



<p>6.2.3 - Il CNAPPC riscontra la conformità dell'offerta formativa dei soggetti terzi e degli Ordini territoriali (limitatamente a quanto previsto al punto 6.1) attraverso l'apposita Commissione prevista dall'art. 2 del Regolamento, esprimendo il proprio parere sulla loro adeguatezza, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento.</p> <p>In caso di mancanza dei requisiti minimi il CNAPPC avvierà subito una consultazione con i soggetti terzi e/o con l'Ordine territoriale per adeguare consensualmente il contenuto.</p>	<p>6.2.3. Il CNAPPC <b>accerta</b> la conformità dell'offerta formativa dei soggetti terzi e degli Ordini territoriali (limitatamente a quanto previsto al punto 6.1) attraverso l'apposita Commissione prevista dall'art. 2 del Regolamento, esprimendo il proprio parere sulla loro adeguatezza, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento <b>professionale</b>.</p> <p>In caso di mancanza dei requisiti minimi, il CNAPPC avvierà subito una consultazione con i soggetti terzi e/o con l'Ordine territoriale per adeguare consensualmente il contenuto.</p>	
<p>6.2.4 - Il conferimento di patrocini da parte del CNAPPC o degli Ordini territoriali non comporta in alcun modo il riconoscimento di crediti formativi professionali.</p>	<p>6.2.4 Il conferimento di patrocini da parte del CNAPPC o degli Ordini territoriali non comporta in alcun modo il riconoscimento di crediti formativi professionali.</p>	
<p><b>6.3</b> - Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti (soggetti terzi).</p>	<p><b>6.3- Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti (soggetti terzi) da parte del CNAPPC.</b></p>	
<p>6.3.1 - In conformità al comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, l'organizzazione di corsi di formazione può essere effettuata anche da Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante, relativamente alle caratteristiche del soggetto proponente, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.</p>	<p>6.3.1 - In conformità al comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, l'organizzazione di corsi di formazione può essere effettuata anche da Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante, relativamente alle caratteristiche del soggetto proponente, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.</p>	<p><b>alcuni Ordini richiedono una semplificazione delle procedure per le Fondazioni architetti, considerata la loro particolare natura: da valutare se compatibile con quanto previsto dal DPR 137/2012 (oggi le Fondazioni seguono la procedura degli enti terzi e sono soggetti agli stessi oneri)</b></p>
<p>6.3.2 - Le attività formative autorizzate dal CNAPPC ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, devono rispondere ai criteri generali e alle procedure di cui all'ALLEGATO 3 e all'ALLEGATO 4 per quanto riguarda la formazione FAD.</p>	<p>6.3.2 - Le attività formative autorizzate dal CNAPPC ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, devono rispondere ai criteri generali e alle procedure di cui all'ALLEGATO 3 e all'ALLEGATO 4 per quanto riguarda la formazione FAD.</p>	
<p>6.3.3 - Al termine delle procedure istruttorie il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso. Ottenuto il parere vincolante del Ministro vigilante, il Consiglio Nazionale comunicherà all'interessato, le determinazioni assunte e ne pubblicherà il nominativo e gli eventi relativi nell'elenco della piattaforma telematica dandone contestuale informativa agli Ordini territoriali.</p>	<p>6.3.3 - Al termine delle procedure istruttorie, il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso. Ottenuto il parere vincolante del Ministro vigilante, il Consiglio Nazionale comunicherà all'interessato le determinazioni assunte e ne pubblicherà il nominativo e gli eventi relativi nell'elenco della piattaforma telematica dandone contestuale informativa agli Ordini territoriali.</p>	
<p>6.3.4 - L'accreditamento degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il versamento al solo CNAPPC delle spese per attività istruttoria, valutate di volta in volta in base alla complessità dell'istruttoria ministeriale e in relazione al numero degli eventi proposti, per il riconoscimento dei crediti formativi professionali. Gli Ordini territoriali nella loro autonomia gestionale possono applicare, per gli eventi organizzati in collaborazione con altri soggetti, proprie spese per attività istruttoria per la parte di competenze a loro carico.</p>	<p>6.3.4 - L'accreditamento degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il versamento al solo CNAPPC delle spese per attività istruttoria, valutate di volta in volta in base alla complessità dell'istruttoria ministeriale e in relazione al numero degli eventi proposti, per il riconoscimento dei crediti formativi professionali. <b>Gli Ordini territoriali nella loro autonomia gestionale possono applicare, per gli eventi organizzati in collaborazione con altri soggetti, proprie spese per attività istruttoria per la parte di competenze a loro carico.</b></p>	<p><b>viene eliminato l'ultimo paragrafo in quanto in questo capitolo si tratta della procedura di accreditamento da parte del CNAPPC e non di quella che fanno gli Ordini; il testo viene spostato al punto 6.2.1</b></p>
<p>6.3.5 - Le attività/eventi formativi promossi dai soggetti terzi sulla base delle procedure di accreditamento degli stessi e già autorizzate dal CNAPPC devono essere inserite nella piattaforma telematica da parte dei soggetti terzi.</p>	<p>6.3.5 Le attività/eventi formativi promossi dai soggetti terzi sulla base delle procedure di accreditamento degli stessi e già autorizzate dal CNAPPC devono essere inserite nella piattaforma telematica da parte dei soggetti terzi.</p>	
<p>6.3.6 - Il CNAPPC e gli Ordini territoriali, secondo le proprie competenze, hanno la facoltà di controllare e verificare anche successivamente all'evento, nelle forme che riterranno opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei meccanismi di verifica della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto proponente idonea documentazione.</p>	<p>6.3.6 - Il CNAPPC e gli Ordini territoriali, secondo le proprie competenze, hanno la facoltà di controllare e verificare anche successivamente all'evento, nelle forme che riterranno opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei meccanismi di verifica della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto proponente idonea documentazione.</p>	
<p>6.3.7 - La sostanziale difformità dell'evento realizzato rispetto a quanto autorizzato, è motivo di contestazione e può comportare la modifica o la revoca dell'autorizzazione con conseguente riduzione o annullamento dei crediti professionali attribuiti allo specifico evento formativo.</p>	<p>6.3.7. La sostanziale difformità dell'evento realizzato rispetto a quanto autorizzato, è motivo di contestazione e può comportare la modifica o la revoca dell'autorizzazione con conseguente riduzione o annullamento dei crediti professionali attribuiti allo specifico evento formativo <b>anche su richiesta dell'Ordine territoriale.</b></p>	<p><b>inserirne un riferimento ai contenuti del Regolamento enti terzi</b></p>

6.3.8 - È fatto obbligo al soggetto terzo di informare preventivamente, con anticipo di almeno 30 gg. sulla data di svolgimento dell'evento formativo, l'Ordine sul cui territorio di competenza si svolgerà l'evento, in maniera da poterlo mettere in condizione di effettuare le verifiche di cui al punto precedente.	6.3.8 - È fatto obbligo al soggetto terzo di informare preventivamente, con anticipo di almeno 30 gg. sulla data di svolgimento dell'evento formativo, l'Ordine sul cui territorio di competenza si svolgerà l'evento, in maniera da poterlo mettere in condizione di effettuare le verifiche di cui al punto precedente.	da verificare e rendere congruente il contenuto del Regolamento enti terzi
6.3.9 - È fatto obbligo ai soggetti terzi di inserire i crediti formativi maturati dagli iscritti sulla piattaforma informatica entro 60 giorni dallo svolgimento dell'evento.	6.3.9 - È fatto obbligo ai soggetti terzi di inserire i crediti formativi maturati dagli iscritti sulla piattaforma informatica entro 60 giorni dallo svolgimento dell'evento.	
6.3.10 - Al fine di garantire un adeguato monitoraggio delle attività svolte dai soggetti terzi, viene predisposto sulla piattaforma informatica apposito questionario di valutazione da compilare a cura dei partecipanti; la compilazione del questionario è propedeutica al rilascio dei c.f.p. previsti.	6.3.10. Al fine di garantire un adeguato monitoraggio delle attività svolte dai soggetti terzi, viene predisposto sulla piattaforma informatica apposito questionario di valutazione da compilare a cura dei partecipanti; la compilazione del questionario è propedeutica al rilascio dei c.f.p. previsti.	
<b>6.4 - Norme comuni</b>	<b>6.4 - Norme comuni</b>	
6.4.1 - Ogni variazione sostanziale del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del CNAPPC circa la equivalenza dell'evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui era fondata l'attribuzione dei crediti formativi professionali. Essendo attribuito ad ogni singolo evento un codice identificativo unico, per gli eventi che costituiscono replica esatta di altri già accreditati, la piattaforma prevede una procedura semplificata (replica istanza) sia per il caricamento dei dati che per il relativo accreditamento.	6.4.1 - Ogni variazione sostanziale del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del CNAPPC circa la equivalenza dell'evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui era fondata l'attribuzione dei crediti formativi professionali. Essendo attribuito ad ogni singolo evento un codice identificativo unico, per gli eventi che costituiscono replica esatta di altri già accreditati, la piattaforma prevede una procedura semplificata (replica istanza) sia per il caricamento dei dati che per il relativo accreditamento. <b>La partecipazione alle repliche dell'evento formativo non dà diritto all'attribuzione di crediti formativi.</b>	si ritiene opportuno precisare che la replica non può dare diritto all'attribuzione di c.f.p.
6.4.2 - Attività/eventi formativi promossi tramite gli Ordini territoriali e già accreditati, se riproposti da altro Ordine devono essere reinseriti nella piattaforma telematica al fine di ottenere un nuovo codice identificativo.	6.4.2. Attività/eventi formativi promossi tramite gli Ordini territoriali e già accreditati, se riproposti da altro Ordine devono essere reinseriti nella piattaforma telematica al fine di ottenere un nuovo codice identificativo.	
6.4.3 - Le attività/eventi formativi promossi dagli Ordini territoriali devono essere aperti come principio alla partecipazione di tutti gli architetti, fatto salvo i casi in cui specifici protocolli d'intesa/convenzioni con soggetti pubblici prevedano condizioni diverse.	6.4.3 - Le attività/eventi formativi promossi dagli Ordini territoriali <b>devono possono</b> essere aperti <b>come principio</b> alla partecipazione di tutti gli architetti, fatto salvo i casi in cui specifici protocolli d'intesa/convenzioni con soggetti pubblici prevedano condizioni diverse.	
6.4.4 - Gli Ordini territoriali possono promuovere attività/eventi formativi frontali solo nell'ambito del proprio territorio, fatto salvo intese di collaborazione e co-promozione con altri Ordini territoriali.	6.4.4. Gli Ordini territoriali possono promuovere attività/eventi formativi frontali solo nell'ambito del proprio territorio, fatto salvo intese di collaborazione e promozione con altri Ordini territoriali.	
<b>6.5 - Validazione attività formativa svolta all'estero.</b>	<b>6.5 Validazione attività formativa svolta all'estero</b>	
6.5.1 - È competenza dell'Ordine territoriale validare crediti formativi professionali relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop e simili, tenuti all'estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare all'Ordine territoriale tramite autocertificazione sulla piattaforma telematica, apposita richiesta corredata da ogni documentazione utile a valutare l'attività formativa, quali, a titolo esemplificativo: i programmi dell'attività formativa, i costi di partecipazione, i docenti, e a completamento l'attestato di frequenza. L'Ordine territoriale, entro 60 gg dalla ricezione dell'istanza, provvederà alla validazione del numero dei crediti formativi professionali attribuiti, in coerenza con le presenti Linee Guida, fatta salva la facoltà del CNAPPC di verificare la congruità dell'operato degli Ordini territoriali in coerenza con l'art.2 comma g del Regolamento.	<b>6.5.1 -</b> È competenza dell'Ordine territoriale validare crediti formativi professionali relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop e simili, tenuti all'estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare all'Ordine territoriale tramite autocertificazione sulla piattaforma telematica, apposita richiesta corredata da ogni documentazione utile a valutare l'attività formativa, quali, a titolo esemplificativo: i programmi dell'attività formativa, i costi di partecipazione, i docenti, e a completamento l'attestato di frequenza. Su richiesta dell'ordine territoriale la documentazione <b>dovrà essere tradotta.</b> L'Ordine territoriale <b>entro 60 gg dalla ricezione dell'istanza</b> provvederà alla validazione del numero dei crediti formativi professionali attribuiti, in coerenza con le presenti Linee Guida, fatta salva la facoltà del CNAPPC di verificare la congruità dell'operato degli Ordini territoriali ex art. 2, II comma lett. g) del Regolamento.	
<b>6.6 -</b> Non sarà possibile rilasciare c.f.p. a posteriori di attività/eventi non accreditati, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6.7 delle presenti Linee Guida.	<b>6.6 Validazione attività formativa a posteriori</b> Non sarà possibile rilasciare c.f.p. a posteriori di attività/eventi non accreditati, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6.7 delle presenti Linee Guida.	

6.7 -	<b>6.7. Validazione su richiesta dell'iscritto dell'attività formativa non organizzata dal Sistema Ordinario</b>	<b>SI VEDA SCHEDA SPECIFICA PER QUANTO RIGUARDA LA REVISIONE DELLE ATTIVITA' AUTOCERTIFICABILI (ALLEGATO A: autocertificazioni)</b>
<p>Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica, i c.f.p. relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- corsi abilitanti relativi a sicurezza, VV.FF., acustica, certificazione energetica, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal Sistema Ordinario;</li> <li>- le attività di cui al punto 5.3 (Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea, corsi abilitanti all'insegnamento per discipline affini all'architettura previsti dal Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010);</li> <li>- le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere "b" (attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili), "c" (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale)</li> <li>- le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2.</li> </ul>	<p>Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica, i c.f.p. relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-corsi abilitanti <b>anche di aggiornamento</b> relativi a sicurezza, VV.FF., acustica, certificazione energetica, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal Sistema Ordinario; <b>(NOTA: inserire eventuali altre casistiche tra quelle indicate nell'Allegato C)</b></li> <li>-le attività di cui al punto 5.3 (Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea, corsi abilitanti all'insegnamento per discipline affini all'architettura previsti dal Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010);</li> <li>-le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere "b" (attività particolari quali mostre, fiere, <b>visite</b> ed altri eventi assimilabili), "c" (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale);</li> <li>-le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2.</li> </ul>	
<p>L'iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, deve inviare contestualmente all'Ordine territoriale un'autocertificazione di evidenza legale unitamente a copia di documento di identità. Il credito richiesto dall'iscritto verrà ritenuto effettivo solo a seguito dell'attività di verifica da parte dell'Ordine territoriale.</p>	<p>L'iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, <b>inserisce l'istanza nella piattaforma nazionale deve inviare contestualmente all'Ordine territoriale un'autocertificazione di evidenza legale unitamente a copia di documento di identità.</b> Il credito richiesto dall'iscritto verrà ritenuto effettivo solo a seguito dell'attività di verifica da parte dell'Ordine territoriale, <b>che provvede al riconoscimento ed all'attribuzione dei c.f.p..</b></p>	
<p>L'autocertificazione da parte degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine territoriale.</p> <p>Inoltre, solo ed esclusivamente per le seguenti casistiche, sarà possibile ricorrere tramite autocertificazione ad una richiesta di credito anche per corsi o eventi già seguiti (la richiesta dovrà essere presentata entro l'anno in cui è stata svolta):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività formativa svolta all'estero;</li> <li>- attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d'intesa previsti al punto 5.5.;</li> </ul> <p>- corsi o eventi organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc..), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1..</p> <p>In tali casi dovrà essere indicata la durata e la tipologia dell'evento ai fini dell'attribuzione dei c.f.p. ai sensi delle presenti Linee Guida e dovrà essere garantito adeguato sistema di rilevamento delle presenze.</p> <p>Per tali attività gli iscritti possono richiedere il riconoscimento dei c.f.p. attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica e l'Ordine territoriale attribuisce all'evento sostenuto il relativo credito formativo in conformità alle presenti Linee Guida.</p>	<p>L'autocertificazione da parte degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine territoriale.</p> <p>Inoltre, solo ed esclusivamente per le seguenti casistiche, sarà possibile ricorrere tramite autocertificazione ad una richiesta di credito anche per corsi o eventi già seguiti (la richiesta dovrà essere presentata <b>entro l'anno in cui è stata svolta entro sei mesi dalla data di svolgimento dell'evento</b>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività formativa svolta all'estero;</li> <li>- attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d'intesa previsti al punto 5.5. <b>(inerenti le aree tematiche)</b>;</li> </ul> <p>- corsi o eventi organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc..), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1. <b>presso l'Ordine territoriale competente.</b></p> <p>In tali casi <b>dovrà essere presentato apposito attestato di frequenza indicante</b> dovrà essere indicata la durata e la tipologia dell'evento ai fini dell'attribuzione dei c.f.p. ai sensi delle presenti Linee Guida e dovrà essere garantito adeguato sistema di rilevamento delle presenze.</p> <p>Per tali attività gli iscritti possono richiedere il riconoscimento dei c.f.p. attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica e l'Ordine territoriale attribuisce all'evento sostenuto il relativo credito formativo in conformità alle presenti Linee Guida.</p>	

<p><b>7. ESONERI</b> Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi: a) maternità, paternità e adozione, riducendo l'obbligo formativo di – 20 c.f.p. per ciascuna maternità (paternità e adozione) nel triennio, ivi compresi i 4 c.f.p. in materia di discipline ordinistiche;</p>	<p><b>7. ESONERI - SI VEDA SCHEDA SPECIFICA</b> Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi: a) maternità, paternità, adozione, <b>affidamento</b>, riducendo l'obbligo formativo di – 20 c.f.p. per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento) nel triennio, ivi compresi i 4 c.f.p. in materia di <b>deontologia</b> e discipline ordinistiche;</p>	<p><b>SI VEDA SCHEDA SPECIFICA PER QUANTO RIGUARDA LA REVISIONE DELLE CASISTICHE DI ESONERO (ALLEGATO B: esoneri)</b>  si propone di inserire anche l'affidamento</p>
<p>b) malattia grave, infortunio che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi continuativi;</p>	<p>b) malattia grave, infortunio che determinino l'interruzione dell'attività professionale <b>per almeno sei mesi continuativi anche parziale</b>;</p>	
<p>c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità; d) docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell'elenco speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).</p>	<p>c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità; d) docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell'elenco speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).</p>	
<p>Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a svolgere l'attività di aggiornamento professionale continuo. Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine territoriale, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di: - non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione; - non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo; - non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).</p>	<p>Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente <b>per tre anni per un anno</b> non sono tenuti a svolgere l'attività di aggiornamento professionale continuo. Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine territoriale, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di: - non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione; - non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo; - non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma sia in forma di libero professionista che di dipendente).</p>	<p>si propone di ridurre da tre anni ad un anno; in merito a tale casistica di esonero si propone, come in altri casi, di inserire un elenco esemplificativo e non esaustivo nel fac-simile di richiesta di esonero (e nel modulo da compilare sulla piattaforma im@teria)</p>
<p>L'esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporaneamente proporzionale. Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma al proprio Ordine, l'esonero per l'obbligo formativo. Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.</p>	<p>L'esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporaneamente proporzionale. Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma al proprio Ordine, l'esonero per l'obbligo formativo. <b>Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo</b> l'obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.  <b>Nell'ipotesi di esonero e nell'ipotesi di raggiungimento del 70° anno di età, ai fini della valutazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio e, quindi, anche ai fini del procedimento disciplinare, dovranno essere scomputati dai 60 crediti formativi un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali quattro in deontologia e discipline ordinistiche.</b></p>	<p>si condivide la richiesta di alcuni Ordini di eliminare il doppio requisito (anni di iscrizione e anzianità)  la precisazione viene inserita per determinare il calcolo parziale dei crediti anche con riferimento alla deontologia e alle discipline ordinistiche</p>
<p><b>8. SANZIONI</b> L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n° 137. Alla scadenza del triennio formativo l'Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, riscontrato l'illecito avvia l'azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.</p>	<p><b>8 SANZIONI</b> L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n° 137. Alla scadenza del triennio formativo <b>e tenuto conto del periodo occorrente per l'elaborazione dei dati da parte della piattaforma nazionale</b>, l'Ordine territoriale, <b>mediante il</b> trasmette al Consiglio di Disciplina <b>l'elenco degli iscritti, che risultano non aver assolto l'obbligo formativo, riscontrato l'illecito avvia l'azione disciplinare</b> in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.</p>	

<p>Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo; il Consiglio di disciplina potrà valutare anche la recidività ai sensi dell'art. 41 comma 6 del Codice deontologico.</p> <p>Le sanzioni sono previste dall'art. 9 comma 2 del Codice deontologico.</p> <p>Per la determinazione del debito formativo si terrà conto della mancata acquisizione dei 12 c.f.p. triennali sui temi delle discipline ordinistiche obbligatorie: i c.f.p. ordinari, in tal senso, verranno computati fino a un massimo di 48 c.f.p..</p>	<p>Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo; <del>il Consiglio di disciplina potrà valutare anche la recidività ai sensi dell'art. 41 comma 6 del Codice deontologico.</del></p> <p>Le sanzioni sono previste dall'art. 9 <del>comma 2</del> del Codice deontologico.</p> <p><del>Per la determinazione del debito formativo si terrà conto della mancata acquisizione dei 12 c.f.p. triennali sui temi delle discipline ordinistiche obbligatorie: i c.f.p. ordinari, in tal senso, verranno computati fino a un massimo di 48 c.f.p..</del></p>	<p>si propone di eliminare dalle Linee guida il riferimento alle sanzioni per non sovrapporsi ai contenuti del Codice deontologico.</p>
<p><b>9. EVIDENZA PUBBLICA DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE</b></p> <p>In conformità agli obiettivi indicati dall'articolo 1 del Regolamento e coerentemente a quanto previsto dall'articolo 6 comma 4, l'Ordine territoriale potrà dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione del CNA o a disposizione dell'Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attestato di regolarità formativa a cadenza triennale (su schema predisposto dal CNAPPC) che riporti il numero di c.f.p. suddiviso per aree tematiche (con elenco delle attività frequentate);</li> <li>- registrazione dell'attività formativa nell'Albo unico;</li> <li>- comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che hanno adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento;</li> <li>- comunicazione agli enti degli elenchi degli iscritti che hanno maturato c.f.p. extra e in quali settori.</li> </ul>	<p><b>9. EVIDENZA PUBBLICA DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE</b></p> <p>In conformità agli obiettivi indicati dall'articolo 1 del Regolamento e coerentemente a quanto previsto dall'articolo 6 comma 4, l'Ordine territoriale potrà dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione del CNAPPC o a disposizione dell'Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-attestato di regolarità formativa a cadenza triennale (su schema predisposto dal CNAPPC) che riporti il numero di c.f.p. suddiviso per aree tematiche (con elenco delle attività frequentate). –</li> <li>-registrazione dell'attività formativa nell'Albo unico;</li> <li>comunicazione agli enti degli elenchi di iscritti che hanno adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento;</li> <li>comunicazione agli enti degli elenchi degli iscritti che hanno maturato c.f.p. extra e in quali settori.</li> </ul>	
<p><b>9.1 - Curriculum individuale della formazione</b></p> <p>Il percorso formativo viene riportato ed evidenziato nel Curriculum individuale della formazione come definito all'art. 2 comma 7 del Regolamento consultabile anche da terzi, secondo le modalità già previste.</p> <p>È data facoltà a chiunque ne abbia titolo di richiedere ed utilizzare detto curriculum individuale della formazione nelle gare pubbliche o private, come requisito di partecipazione o per l'attribuzione di punteggio nell'assegnazione di incarichi.</p>	<p><b>9.1 - Curriculum individuale della formazione</b></p> <p>Il percorso formativo viene riportato ed evidenziato nel Curriculum individuale della formazione come definito all'art. 2 comma 7 del Regolamento consultabile anche da terzi, secondo le modalità già previste.</p> <p>È data facoltà a chiunque ne abbia titolo di richiedere ed utilizzare detto curriculum individuale della formazione nelle gare pubbliche o private, come requisito di partecipazione o per l'attribuzione di punteggio nell'assegnazione di incarichi.</p>	
<p><b>10. MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA</b></p> <p>Le presenti Linee Guida oltre che nel caso di immediate necessità, potranno essere emendate e/o integrate ove necessario con scadenza semestrale.</p> <p>La sintesi delle istanze e richieste di modifiche inoltrate da parte degli Ordini territoriali e delle Consulte e/o Federazioni regionali verranno valutate da apposita Commissione composta da min. 5 membri (comunque in numero dispari) "esperti designati dal CNAPPC previa indicazione da parte degli Ordini territoriali", istituita in attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera b) del Regolamento.</p> <p>La Commissione rimane in carica un anno.</p> <p>Al fine di consentire ad ogni Ordine di poter dare supporto e contributo al perfezionamento, aggiornamento e revisione delle Linee Guida, i membri della Commissione dovranno essere selezionati garantendo un principio di rotazione e garantendo anche la presenza di rappresentanti di Ordini di dimensione medio-grande e mediopiccola.</p> <p>L'atto di rinnovo della Commissione, comprendente l'indicazione dei componenti ed il relativo Ordine territoriale di provenienza viene comunicato dal CNAPPC a tutti gli Ordini mediante Circolare.</p>	<p><b>10. MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA</b></p> <p>Le presenti Linee Guida oltre che nel caso di immediate necessità, potranno essere emendate e/o integrate ove necessario con scadenza semestrale.</p> <p>La sintesi delle istanze e richieste di modifiche inoltrate da parte degli Ordini territoriali e delle Consulte e/o Federazioni regionali verranno valutate da apposita Commissione composta da <b>minimo</b> 5 membri (comunque in numero dispari) "esperti designati dal CNAPPC previa indicazione da parte degli Ordini territoriali", istituita in attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera b) del Regolamento.</p> <p>La Commissione rimane in carica un anno.</p> <p>Al fine di consentire ad ogni Ordine di poter dare supporto e contributo al perfezionamento, aggiornamento e revisione delle Linee Guida, i membri della Commissione dovranno essere selezionati garantendo un principio di rotazione e garantendo anche la presenza di rappresentanti di Ordini di dimensione medio-grande e medio- piccola.</p> <p>L'atto di rinnovo della Commissione, comprendente l'indicazione dei componenti ed il relativo Ordine territoriale di provenienza, viene comunicato dal CNAPPC a tutti gli Ordini mediante Circolare.</p>	

<p><b>11. DISCIPLINA TRANSITORIA</b>  Le presenti Linee Guida entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2017.  Le presenti Linee Guida si applicano anche a coloro che usufruiscono del semestre di ravvedimento operoso relativo al triennio 2014-2016.  Per le attività svolte da soggetti terzi accreditate dal CNAPPC entro il 31 dicembre 2016 si applicano le regole vigenti nel momento dell'avvenuto accreditamento fino allo scadere dell'autorizzazione.  Nel caso di autocertificazione a posteriori per le attività previste al punto 6.7 valgono le Linee Guida vigenti al momento di svolgimento della singola attività.</p>	<p>11. DISCIPLINA TRANSITORIA  <del>Le presenti Linee Guida entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2017.</del>  <del>Le presenti Linee Guida si applicano anche a coloro che usufruiscono del semestre di ravvedimento operoso relativo al triennio 2014-2016.</del>  <del>Per le attività svolte da soggetti terzi accreditate dal CNAPPC entro il 31 dicembre 2016 si applicano le regole vigenti nel momento dell'avvenuto accreditamento fino allo scadere dell'autorizzazione.</del>  <del>Nel caso di autocertificazione a posteriori per le attività previste al punto 6.7 valgono le Linee Guida vigenti al momento di svolgimento della singola attività.</del>  Le presenti Linee Guida sostituiscono le precedenti Linee guida  Le presenti Linee Guida si applicano solo ed esclusivamente a partire dal triennio formativo 2020-2022.</p>	
---	--	--

Aggiornamento professionale continuo

---

**LINEE GUIDA E DI  
COORDINAMENTO ATTUATIVE  
DEL REGOLAMENTO PER  
L'AGGIORNAMENTO E LO  
SVILUPPO PROFESSIONALE  
CONTINUO - ALLEGATO A**

---

Proposta di revisione 2019

---



CNA  
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

**Consiglio Nazionale Architetti  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**  
www.awn.it

Redatto da  
**Dipartimento Formazione e qualificazione professionale**

Coordinatrice Dipartimento  
**Ilaria Becco**

Gruppo operativo Formazione  
**Adriana Fantini** (Piacenza)  
**Roberto Felici** (Arezzo)  
**Paolo Lo Iacono** (Caltanissetta)  
**Giuseppe Panebianco** (Imperia)  
**Vito Redaelli** (Milano)  
**Wolfgang Thaler** (Bolzano)

Ufficio di Presidenza  
**Arturo Giusti** (Referente per il GO Formazione)

MARZO 2019



**LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO**  
**BOZZA DI REVISIONE - 4 marzo 2019**

**ALLEGATO A: ATTIVITA' AUTOCERTIFICABILI**

NOTA BENE : da potenziare il valore di autocertificazione sulla piattaforma im@teria inserendo per ogni tipologia di autocertificazione la documentazione obbligatoria da allegare

in nero: testo vigente

in rosso: note-commenti

in verde: contributi degli Ordini a fronte di Circolare n. 122/2018

evidenziate in grigio le parti modificate

<b>15cfp max (punto 5.4) nel triennio</b>	<b>Motivazione della modifica</b>	<b>n. cfp</b>	<b>EXTRA 15cfp max (punto 5.4) nel triennio - punto 6.7</b>	<b>Motivazione della modifica</b>	<b>n. cfp</b>
Partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte/ Federazioni, CNAPPC, sportelli di consulenza presso l'Ordine	viene ampliata la tipologia di gruppi di lavoro interni all'Ordine anche con gli sportelli di consulenza al fine di favorire/allargare la partecipazione degli iscritti all'Ordine	1cfp per ogni singola seduta/incontro <del>effettiva e documentata</del>	corsi abilitanti <del>anche aggiornamenti</del> relativi a sicurezza, VV.FF., RSPP, acustica, certificazione energetica, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal Sistema Ordinstico - <del>inserirne eventuali altre casistiche tra quelle indicate nell'Allegato C</del>	aumentare la possibilità di maturare cfp in considerazione del fatto che all'interno della categoria coesistono professionalità diverse	1cfp/ora con max 20cfp per corsi superiori a 20 ore
mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3)		1 cfp per ogni attività	Master universitari di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea, corsi abilitanti all'insegnamento per discipline affini all'architettura previsti dal Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010)	si propone di prevedere il riconoscimento di cfp alla fine di ogni anno (per i master più lunghi di 1 anno) per rendere più flessibile la gestione e più equa la concessione dei crediti: previo dimostrazione di avere frequentato con profitto il corso	20 c.f.p. per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previo riscontro da parte dell'Ordine territoriale (da valutare ogni fine dell'anno)
monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale	si riconosce una premialità alle monografie (2 cfp) in termini di cfp rispetto agli articoli (1 cfp)	1 cfp per ogni articolo e 2 cfp per ogni monografia o pubblicazione	esercitazioni e mobilitazioni di Protezione civile di cui al punto 5.2.2	nessuna modifica	2cfp/giorno max 24 nel triennio
La partecipazione attiva degli iscritti in qualità di relatori <del>non retribuiti</del> ad eventi formativi accreditati promossi dall'Ordine e da soggetti terzi. La reiterazione della medesima relazione non darà diritto ad ulteriori c.f.p., inoltre il c.f.p. attribuito alla relazione può essere sommato ai c.f.p. per la partecipazione allo stesso evento in qualità di uditore	si propone di allargare l'attribuzione dei cfp anche per le docenze retribuite (attività autocertificabile e sommabile ai cfp come uditore) - da aggiungere nel punto 5.4 delle Linee guida e rendere autocertificabili	1 c.f.p. per ogni relazione.	attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d'intesa previsti al punto 5.5. (inerenti le aree tematiche)	viene specificato che devono essere inerenti le aree tematiche - NOTA: non ammesso per i dipendenti di enti privati che vanno pre accreditati	1cfp/ora con max 20cfp per corsi superiori a 20 ore
partecipazione ad altre commissioni: Consigli di Disciplina	favorire/allargare la partecipazione degli iscritti all'attività dell'Ordine	1cfp a seduta (validi sia come cfp deontologici per i primi 4 che per i cfp ordinari, per i successivi)	corsi o eventi organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc.), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1 presso l'Ordine territoriale competente.	nessuna modifica	1cfp/ora con max 20cfp per corsi superiori a 20 ore
premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione e di idee	incentivare la partecipazione degli iscritti ai Concorsi riconoscendone il valore formativo	1 cfp per ogni concorso	attività formativa svolta all'estero (corsi e seminari svolti all'estero e organizzati da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari)	nessuna modifica - NOTA: specificare che non sono ammessi corsi in modalità FAD	1cfp/ora con max 20cfp per corsi superiori a 20 ore
			eventi e seminari, non accreditati preventivamente e organizzati da Enti pubblici di chiara valenza formativa che non siano già convenzionate con gli Ordini o il CNAPPC: enti quali ENEA/CNR/Regioni; da valutare se comprendere oltre alle Regioni, Comuni, altri Enti pubblici/territoriali	premesso che il percorso ordinario degli Enti pubblici è quello della stipula di specifiche convenzioni si propone di dare la possibilità agli iscritti di far valere in termini di cfp i corsi svolti presso Enti pubblici che non sempre gli Ordini o il CNAPPC accreditano per mancanza di accordi (da dimostrare la frequenza con attestato) - sono escluse le Università per la vastità della loro offerta formativa in quanto si ritiene preferibile il percorso delle Convenzioni.	1cfp/ora con max 20cfp per corsi superiori a 20 ore
<b>attività non autocertificabili e ricadenti nei 15cfp max (punto 5.4) nel triennio</b>					
viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini <del>e/o da Associazioni di iscritti</del> e/o da Federazioni di Ordini territoriali e/o da soggetti terzi	attività non autocertificabile (vengono accreditate dagli Ordini o dal CNA per quanto riguarda i soggetti terzi)	1 cfp per ogni gg			

ALTRE ISTANZE PRESENTI NEI CONTRIBUTI NON INSERITE NELLA PROPOSTA	NOTE
richiesta di revisione dell'art.5.4 punto d Linee guida sul tema dei viaggi di studio, con proposta di valutare oltre al viaggio (icfp/gg) i dibattiti/ gli incontri/ le mostre ecc. con relativi cfp	non appare necessaria una revisione del punto 5.4. per il tema dei viaggi studio in quanto con l'attuale formulazione è già consentito valutare oltre al viaggio, sia i seminari che le mostre a cui si partecipa nel corso dello stesso; è facoltà del singolo Ordine riconoscere cfp anche per le attività collaterali (da specificare nelle FAQ)
possibilità di acquisire cfp per l'attività istituzionale svolta per l'Ordine	L'attività istituzionale dei Consiglieri non è da confondersi con attività di aggiornamento
partecipazione ad altri gruppi di lavoro e commissioni. Es. Commissioni Paesaggio o edilizie	potrebbe favorire/allargare la partecipazione degli iscritti all'Ordine ma viene considerata attività professionale e non di aggiornamento
partecipazione a presentazione di libri di tema tecnico o storico, attinenti all'architettura, al paesaggio, al territorio	risulta di difficile controllo
visita a edifici con allestimenti museali indipendentemente dalla mostra contenuta	si ritiene di non inserire casistiche così di dettaglio - tale attività può già rientrare nella voce delle mostre/fiere e simili - rimane facoltà dell'Ordine territoriale valutare caso per caso
consentire l'attribuzione di cfp per l'attività professionale	
fornire una linea comportamentale per la richiesta tardiva di cfp in autocertificazione oltre il triennio di competenza	da valutare
riconoscimento cfp per dipendenti aziende private; auspicabile un termine per inserimento attività in autocertificazione	per i dipendenti privati si ritiene che sia da incentivare -soprattutto in una prima fase sperimentale - l'accreditamento preventivo per garantire un maggiore controllo

ALTRE VALUTAZIONI EMERSE DAL CONFRONTO CON ALTRE PROFESSIONI	Motivazione della possibile condivisione	CATEGORIA PROFESSIONALE
il rivestimento del ruolo di professionista affidatario ai fini di un contratto di apprendistato o tirocinio professionale: è possibile mettere tra le attività formative autocertificabili?	Incentivare il ruolo di trasferimento di conoscenza tra le generazioni	Geometri

Aggiornamento professionale continuo

---

**LINEE GUIDA E DI  
COORDINAMENTO ATTUATIVE  
DEL REGOLAMENTO PER  
L'AGGIORNAMENTO E LO  
SVILUPPO PROFESSIONALE  
CONTINUO - ALLEGATO B**

---

Proposta di revisione 2019

---



**CNA  
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

**Consiglio Nazionale Architetti  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**  
www.awn.it

Redatto da  
**Dipartimento Formazione e qualificazione professionale**

Coordinatrice Dipartimento  
**Ilaria Becco**

Gruppo operativo Formazione  
**Adriana Fantini** (Piacenza)  
**Roberto Felici** (Arezzo)  
**Paolo Lo Iacono** (Caltanissetta)  
**Giuseppe Panebianco** (Imperia)  
**Vito Redaelli** (Milano)  
**Wolfgang Thaler** (Bolzano)

Ufficio di Presidenza  
**Arturo Giusti** (Referente per il GO Formazione)

MARZO 2019

**LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO - BOZZA REVISIONE 4 marzo 2019**

**ALLEGATO B: ESONERI**

**NOTA BENE : da rafforzare il valore di autocertificazione su im@teria inserendo per ogni tipologia la documentazione obbligatoria da allegare**

in nero: testo vigente

in rosso: note-commenti

in verde: contributi degli Ordini a fronte di Circolare n. 122/2018

evidenziate in grigio le parti modificate

<b>testo vigente</b>	<b>proposta di modifica</b>	<b>motivazione della modifica</b>
premessa generale	immodificabilità nel triennio dei casi di esonero	si concorda sulla necessità di non modificare le casistiche di esonero nel corso del triennio
Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:		
a) maternità, paternità e adozione, <b>affidamento</b> , riducendo l'obbligo formativo di – 20 c.f.p. per ciascuna maternità (paternità, adozione, <b>affidamento</b> ) nel triennio, ivi compresi i 4 c.f.p. in materia di <b>deontologia e discipline ordinistiche</b> ;	<b>introduzione del riconoscimento di esonero per "affidamento" (GENOVA, TORINO, altri) - prevedere il riconoscimento contestuale di maternità e paternità</b>	si concorda sull'ipotesi di riconoscimento contestuale di paternità e maternità per semplificare l'attività degli Ordini (diversamente non sono difficilmente controllabili)
b) malattia grave, infortunio che determinino l'interruzione dell'attività professionale <b>per almeno sei mesi continuativi anche parziale</b> ;	<b>eliminazione del requisito dell'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi</b>	l'iscritto che è colpito da grave malattia o infortunio deve poter svolgere la professione, nella misura che gli è consentita dalla patologia/problematica, anche durante il periodo di esonero concesso
c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;	nessuna modifica	
d) docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell'elenco speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).	nessuna modifica	
Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per <b>tre anni un anno</b> , non sono tenuti a svolgere l'attività di aggiornamento professionale continuo.	<b>si propone di ridurre ad un anno</b>	si concorda con la proposta di riduzione da tre anni ad un anno; in merito a tale casistica di esonero si propone, come in altri casi, di inserire un elenco esemplificativo e non esaustivo nel fac-simile di richiesta di esonero (e nel modulo da compilare sulla piattaforma im@teria) - è in corso di predisposizione documento specifico (Allegato D)
Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine territoriale, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:		
non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;		
non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;		
non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).	<b>si richiede di specificare e chiarire alcune casistiche relative ai dipendenti pubblici (si veda nota sotto)</b>	in merito alle casistiche di esercizio dell'attività professionale si propone, come in altri casi, di inserire un elenco esemplificativo e non esaustivo nel fac-simile di richiesta di esonero (e nel modulo da compilare sulla piattaforma im@teria) - è in corso di predisposizione documento specifico (Allegato D)
L'esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporale proporzionale.		
Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma al proprio Ordine, l'esonero per l'obbligo formativo.		
Per gli iscritti <b>con almeno 20 anni di iscrizione all'albo</b> la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età. Nell'ipotesi di esonero e nell'ipotesi di raggiungimento del 70° anno di età, ai fini della valutazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio e, quindi, anche ai fini del procedimento disciplinare, dovranno essere scomputati dai 60 crediti formativi un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali quattro in deontologia e discipline ordinistiche.	<b>si propone di eliminare la doppia condizione (anzianità anagrafica e d'iscrizione all'albo) e di esplicitare il meccanismo di riduzione proporzionale dei cfp</b>	si condivide la richiesta di alcuni Ordini di eliminare il doppio requisito (anni di iscrizione e anzianità) con l'obiettivo di semplificare il lavoro delle segreterie in quanto attualmente non è gestito in automatico dalla piattaforma (si tratta, inoltre, di una casistica molto rara) viene inserita una precisazione per determinare il calcolo parziale dei crediti anche con riferimento alla deontologia e alle discipline ordinistiche

ALTRE ISTANZE PRESENTI NEI CONTRIBUTI NON INSERITE NELLA PROPOSTA	NOTE
esonero per permanenza all'estero (proposta di reinserimento della tipologia già prevista con la precisazione che è interdotta la professione in Italia nel periodo di esonero)	era una casistica presente nella prima versione delle Linee guida che si era deciso di eliminare sulla scorta dell'esperienza e della possibilità di autocertificare l'attività formativa svolta all'estero e della sempre maggiore disponibilità di aggiornamento professionale in modalità a distanza
inserire una clausola generale che permetta di dare rilevanza anche a ipotesi non codificate (ad esempio, malattia grave di un congiunto)	esiste già questa possibilità all'interno della lettera c)
Invalidità permanente dichiarata da commissione sanitaria: Riconoscimento dell'INVALIDITA' PERMANENTE (proposta modalità): Richiesta documentazione medica comprovante l'invalidità permanente riconosciuta. Durante il periodo dell'esonero l'iscritto per quanto possibile può esercitare la professione. Modalità: - % invalidità >= 50% > deduzione 20 cfp nel triennio compresi i 4 cfp in materie di deontologia e discipline ordinistiche - % invalidità < 50% > deduzione 10 cfp per ogni anno di richiesta	risulta una casistica troppo dettagliata - si suggerisce di lasciarla alla valutazione e discrezionalità degli Ordini
si chiede di consentire l'esonero anche a chi è in possesso di partita IVA, senza svolgimento della professione, mantenuta ai soli fini pensionistici o per la conclusione di atti procedurali vari (es: fallimenti, etc.) o con svolgimento di attività che non prevedono la sottoscrizione di atti professionali (architetti designer, grafici)	non si condivide la proposta in quanto risulta di difficile verifica
si propone di eliminare il vincolo dei 3 anni o di considerarli successivi alla data della richiesta con le seguenti motivazioni: la norma attuale sembrerebbe indicare anni successivi alla richiesta (che si ritiene ragionevole), mentre nelle FAQ sulla piattaforma im@teria viene riportato il riferimento agli anni antecedenti (non condivisibile); si ritiene che la ratio della norma debba risiedere nell'esigenza che l'esonero sia richiedibile nel momento in cui sussiste la condizione (non svolgere l'attività) e che il vincolo dei 3 anni pregressi non sia ragionevole. Non è plausibile che un iscritto, oggi nella condizione di non svolgere la professione e in possesso dei 3 requisiti richiesti, non abbia diritto alla concessione se nei tre anni precedenti ha invece operato. Cioè a dire che per i tre anni a venire dovrà formarsi obbligatoriamente pur sapendo che non svolgerà la professione (esempi: chiusure di partite iva, assunzioni in qualità di dipendenti non professionisti, dipendenti di enti pubblici con ruoli non tecnici, etc.).	per tre anni si intendono quelli antecedenti la data di presentazione della richiesta di esonero (si vedano FAQ pubblicate sulla piattaforma); risulterebbe difficile dichiarare anticipatamente che non si svolgerà la professione nei prossimi tre anni; si propone di ridurre il periodo da tre a un anno come sopra indicato
chiarire/ampliare i casi di esonero per i dipendenti pubblici (esempi, non esaustivi, casistiche da chiarire): 1) coloro in possesso dei 3 requisiti richiesti perché di fatto non svolgono ruoli tecnici ma esclusivamente amministrativi o che non riguardano la loro abilitazione all'albo; 2) coloro che svolgono ruoli tecnici ma non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.) 3) coloro che firmano personalmente atti professionali solo per conto dell'Ente di appartenenza 4) coloro che svolgono attività attinente l'architettura ma che non necessitano l'iscrizione all'albo (redazione di studi di fattibilità (di ricerca),etc. 5) insegnanti.	
si propone di introdurre l'esonero triennale per agevolare il lavoro delle segreterie (senza limiti di data per la richiesta)	per molte delle tipologie di esonero non sarebbe applicabile e introdurrebbe una ulteriore fattispecie di difficile gestione
fornire una linea comportamentale per la richiesta tardiva di esonero oltre il triennio di competenza	da valutare
è riconoscibile l'esonero per prima iscrizione all'albo nella sezione A per coloro che provengono dalla sezione B?	si ritiene non sia riconoscibile in quanto non si tratta di prima iscrizione